Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 203 del 26 luglio 1983

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 26 luglio 1983 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 44

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 6 giugno 1983, n. **16.**

Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa.

S O M M A R I O

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 6 giugno 1983, n. **16.** — *Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa:*

Titolo I.	— Programmazione e assetto organizzativo	*Pag.* 1
Titolo II.	— Interventi nel settore dell'edilizia abitativa pubblica	» 11
Titolo III.	— Interventi nel settore dell'edilizia abitativa agevolata	» 18
Titolo IV.	— Interventi per il risanamento del patrimonio edilizio esistente	» 26
Titolo V.	— Acquisizioni di aree	» 32
Titolo VI.	— Norme transitorie e finali	» 34
Titolo VII.	— Disposizioni finanziarie	» 38

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 6 giugno 1983, n. 16.
Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa.

(Pubblicata nel numero straordinario del Bollettino ufficiale *della Regione n. 31 del 16 giugno 1983)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
Programmazione e assetto organizzativo

CAPO I

Generalità

Art. 1

Programmazione degli interventi

1. Ai fini del miglioramento delle condizioni abitative della popolazione trentina, la Giunta provinciale provvede alla programmazione coordinata degli interventi in materia di edilizia abitativa, tenendo presente l'esigenza primaria della razionale utilizzazione del territorio e delle strutture esistenti.
2. A tale fine la Giunta provinciale predispone, in conformità alle previsioni del programma di sviluppo provinciale ed in armonia con gli obiettivi e le direttive contenute nel piano urbanistico provinciale:
– progetti pluriennali di interventi diretti:
a) all'acquisizione ed urbanizzazione primaria di aree nonché all'assegnazione delle stesse;
b) alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria connesse ad insediamenti di edilizia abitativa pubblica;
c) alla costruzione di nuovi alloggi di edilizia abitativa pubblica;
d) all'acquisto ed all'eventuale ristrutturazione di edifici;
e) al risanamento o alla ristrutturazione e alla manutenzione del patrimonio edilizio pubblico, ivi comprese le opere di sistemazione esterna;
– piani pluriennali di interventi diretti:
f) al risanamento di immobili di proprietà privata;
g) all'acquisizione e risanamento di alloggi;
h) al risanamento di alloggi da cedere in locazione;
i) a favorire la costruzione o l'acquisto di abitazioni da parte di singoli;
l) a favorire la costruzione o l'acquisto di abitazioni da parte di cooperative edilizie sia a proprietà indivisa che individuale;
m) a favorire la costruzione di abitazioni da parte di imprese di costruzione.
3. Tutti gli interventi finanziari della Provincia previsti dalla presente legge sono coordinati nell'ambito dei progetti e piani pluriennali che hanno altresì, per gli interventi attuati dai comprensori, il valore di programma di cui all'articolo 43 della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10, per il finanziamento degli stessi.

Art. 2

Attuazione dei progetti e dei piani

1. Al fine di consentire la partecipazione alla programmazione degli interventi di cui all'articolo 1, i comuni ed i comprensori sono tenuti ad inviare alla Giunta provinciale entro il 31 agosto di ogni anno, proposte di intervento nel settore dell'edilizia pubblica ed agevolata, correlate alle effettive necessità abitative presenti sul territorio.
2. All'attuazione dei progetti e dei piani pluriennali provvedono:

a) i comuni e l'I.T.E.A., a seconda della rispettiva competenza, in ordine agli interventi di cui alla lettera a) del precedente articolo 1;

b) l'Istituto trentino per l'edilizia abitativa per quanto riguarda gli interventi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del precedente articolo 1;

c) i comprensori, per delega della Provincia, per quanto riguarda gli interventi previsti dalle lettere f) e g), limitatamente a quelli a favore dei singoli, e dalla lettera i) del precedente articolo 1;

d) la Provincia per quanto riguarda gli interventi previsti dalle lettere f) e g) limitatamente a quelli a favore delle cooperative edilizie, gli interventi previsti dalle leggere l) e m), nonché, anche tramite l'I.T.E.A., gli interventi previsti dalla lettera h) del precedente articolo 1.

3. I progetti, i piani ed i loro eventuali aggiornamenti, nonché gli aggiornamenti dei progetti relativi a precedenti leggi provinciali, sono approvati dalla Giunta provinciale, sentito il parere del comitato per l'edilizia abitativa di cui al successivo articolo 4 e delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale, entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di decorrenza dell'efficacia dei medesimi. Le organizzazioni sindacali inviano il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la Giunta provinciale procede comunque agli adempimenti di propria competenza. I piani di intervento ed i loro aggiornamenti sono predisposti tenendo conto anche delle richieste presentate, dell'entità della spesa, dei tempi di esecuzione delle opere e dello stato di realizzazione dei piani precedenti.

4. La Giunta provinciale, sentita la conferenza dei presidenti dei comprensori, provvede, in relazione alle previsioni finanziarie dei piani di intervento, ad approvare entro il 15 novembre di ciascun anno un piano finanziario relativo alla ripartizione comprensoriale dei finanziamenti. Tale ripartizione, avuto riguardo a quanto disposto dagli articoli 43 e 44 della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10, dovrà essere effettuata sulla base di criteri che tengano conto delle necessità abitative, della popolazione residente e anche delle richieste pervenute.

5. La Giunta provinciale, in relazione ai progetti ed ai piani finanziari, dispone l'assegnazione all'I.T.E.A., ai comuni ed ai comprensori dei fondi necessari all'attuazione degli interventi. I comprensori entro il 31 dicembre di ogni anno faranno pervenire ai competenti uffici provinciali la richiesta di assegnazione dei fondi necessari alla copertura delle obbligazioni che vengano a scadenza entro il termine dell'esercizio successivo.

6. L'erogazione dei fondi agli enti sopra indicati è disposta mediante versamento degli stessi, alle rispettive tesorerie, in via anticipata ed in relazione ai fabbisogni bimestrali di cassa relativi agli interventi di cui alla presente legge, previa liquidazione degli stessi. A tal fine gli enti assegnatari invieranno, a richiesta della Provincia, i dati relativi al fabbisogno bimestrale di cassa motivato e distinto per tipi di spesa.

7. Tuttavia i comprensori potranno chiedere che l'erogazione delle somme, corrispondenti ai contributi concessi dai comprensori medesimi in conto interessi, venga disposta dalla Provincia direttamente agli istituti mutuanti, sulla base di elenchi nominativi annuali, firmati dal presidente e dal segretario, contenenti gli estremi relativi all'istituto mutuante, al mutuo, al beneficiario, alla deliberazione di concessione del contributo, nonché all'importo della rata del contributo stesso. In tal caso, i comprensori provvedono a contabilizzare sul competente capitolo di spesa l'importo complessivo risultante dai predetti elenchi, mediante emissione di mandati di pagamento quietanzati da reversale di incasso, di pari importo, sul capitolo di entrata relativo alla assegnazione di cui al quarto comma.

Art. 3

Caratteristiche delle abitazioni

1. Le nuove abitazioni da realizzare o acquisire ai sensi della presente legge dovranno corrispondere alle caratteristiche definite dalle norme tecniche stabilite con apposito regolamento.

2. Dette norme regolamentari dovranno essere finalizzate alla salvaguardia ambientale, al rispetto della tradizione locale ed alla riduzione dei costi di costruzione.

Capo II

Comitato per l'edilizia abitativa

Art. 4

Composizione

1. È istituito presso la Provincia il Comitato per l'edilizia abitativa (C.E.A.).

2. Esso è composto:

1) dal Presidente della Giunta provinciale o da un Assessore da lui delegato, che lo presiede;

2-3-4) da tre Consiglieri provinciali designati dal Consiglio provinciale, di cui uno appartenente alle minoranze;

5-6-7) da tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

8) da un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori scelto fra una terna designata dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

9) da un rappresentante dei datori di lavoro designato dal coordinamento provinciale imprenditori;

10-11-12) da tre rappresentanti dei comprensori, designati dalla conferenza dei presidenti degli stessi;

13) dal presidente dell'Istituto trentino per l'edilizia abitativa;

14) dal sindaco del capoluogo della provincia, o da un suo delegato;

15) da un rappresentante delle cooperative edilizie, scelto fra una terna designata dalle organizzazioni più rappresentative delle cooperative stesse;

16) da un architetto designato dall'Ordine professionale;

17) da un ingegnere designato dall'Ordine professionale;

18) da un membro, scelto fra i dipendenti della Provincia, esperto in materia di economia;

19) da un membro, scelto fra i dipendenti della Provincia, esperto in materia di edilizia abitativa.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della Provincia.

4. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale e resta in carica per la durata della legislatura. Qualora entro il termine di trenta giorni dalla richiesta gli enti e gli organismi interpellati non provvedessero a designare i propri rappresentanti, il comitato viene ugualmente nominato dalla Giunta provinciale prescindendo dai membri dei quali manchi la designazione purché venga raggiunta la maggioranza dei componenti. La Giunta provinciale provvederà all'integrazione del comitato a seguito delle designazioni che dovessero essere effettuate oltre i termini di cui al presente comma.

5. Il comitato, ove lo ritenga opportuno, potrà di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti o rappresentanti di enti e associazioni particolarmente interessanti.

6. Le adunanze del comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni sono valide quando siano adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Ai componenti del comitato saranno corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

Art. 5

Attribuzioni del C.E.A.

1. Le attribuzioni del C.E.A. rimangono quelle attribuite allo stesso ai sensi della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31.

Capo III

Istituto trentino per l'edilizia abitativa

Art. 6

Compiti dell'I.T.E.A.

1. L'Istituto trentino per l'edilizia abitativa (I.T.E.A.) è l'ente funzionale del quale la Provincia si avvale per l'attuazione degli interventi di edilizia abitativa pubblica e la gestione del relativo patrimonio.

2. Ad esso è inoltre affidata l'amministrazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica, di proprietà della Provincia, assegnati in locazione.

3. Restano ferme in ogni caso le attribuzioni dell'I.T.E.A. previste dalle leggi in vigore, in quanto compatibili con la presente legge.

Art. 7

Organi

1. Sono organi dell'I.T.E.A.:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il consiglio di amministrazione dell'I.T.E.A. è composto:

1) dal presidente dell'istituto;

2) da un rappresentante della Giunta provinciale con funzioni di vicepresidente;

3) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali più rappresentative, designato dalle stesse;

4) da un rappresentante dei datori di lavoro, designato dal coordinamento provinciale imprenditori;

5-6) da due rappresentanti degli assegnatari degli alloggi, scelti fra cinque nominativi proposti dalle associazioni di categoria più rappresentative;

7) da un rappresentante designato dal comitato interprofessionale ordini e collegi ingegneri — architetti — geometri — periti industriali — agronomi della provincia di Trento;

8) da un rappresentante dei comprensori designato dalla conferenza dei presidenti degli stessi;

9-10-11-12) da quattro membri, scelti fra i dipendenti della Provincia, esperti rispettivamente nelle materie dei lavori pubblici, dell'urbanistica, dell'edilizia e delle attività socio-sanitarie.

3. Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono valide quando sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Il collegio dei revisori dei conti è composto da:

1) un magistrato della Corte dei conti con funzioni di presidente;

2) un rappresentante designato dalle minoranze del Consiglio provinciale;

3) un funzionario della Provincia.

Art. 8

Nomina e scioglimento organi I.T.E.A.

1. Il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti dell'I.T.E.A. sono nominati con deliberazione della Giunta provinciale per la durata della legislatura.

2. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto dalla Giunta provinciale quando si renda gravemente e ripetutamente inadempiente agli obblighi stabiliti dalla legge o dallo statuto.

3. In tal caso la Giunta provinciale nomina un commissario. L'amministrazione ordinaria deve essere ricostituita entro sei mesi dallo scioglimento del consiglio di amministrazione.

Art. 9

Vigilanza e tutela sull'I.T.E.A.

1. L'I.T.E.A. è sottoposto alla vigilanza della Provincia ed è tenuto a trasmettere alla Giunta provinciale copia delle deliberazioni e degli atti dell'Istituto di cui sia fatta richiesta.

2. La Giunta provinciale, entro trenta giorni dalla data del ricevimento, può annullare le deliberazioni che violino le leggi od i regolamenti o lo statuto dell'Istituto, nonché quelle che importino la evidente lesione degli interessi dell'Istituto stesso.

3. La Giunta provinciale, in caso di ritardo od omissioni da parte degli organi ordinari previamente invitati a provvedere, invia apposito commissario per compiere atti obbligatori per legge o eseguire impegni validamente assunti

Art. 10

Statuto dell'I.T.E.A.

1. L'I.T.E.A. ha uno statuto, deliberato dalla Giunta provinciale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso, nel quale vengono stabilite le norme relative all'ordinamento e all'amministrazione dell'ente.

2. Fermo restando quanto disposto dalla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 per gli enti pubblici funzionali della Provincia, tali norme devono ispirarsi a criteri di omogeneità in materia di ordinamento del personale rispetto alla corrispondente disciplina vigente per la Provincia.

Art. 11

Attività dell'I.T.E.A.

1. Per la propria attività l'I.T.E.A. può avvalersi anche di personale messo a disposizione dalla Provincia.

2. Il personale messo a disposizione dalla Provincia da almeno tre anni può essere inquadrato nel ruolo unico dell'I.T.E.A., previo nulla-osta dell'Amministrazione di provenienza.

3. L'inquadramento avverrà su domanda degli interessati, previo accertamento da parte del consiglio di amministrazione del perdurare delle necessità funzionali nonché del lodevole servizio prestato in posizione di messa a disposizione presso l'I.T.E.A..

4. L'inquadramento verrà disposto nel ruolo unico e nelle fasce funzionali nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita nell'ente di provenienza, secondo i criteri che saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione.

5. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare all'I.T.E.A., all'inizio di ogni esercizio finanziario, con decorrenza dal 1983, una somma per il finanziamento delle spese di funzionamento ivi compreso l'acquisto di beni mobili strumentali, sulla base del bilancio preventivo regolarmente approvato, tenendo conto dei proventi relativi ai canoni di locazione degli alloggi che possono essere destinati in parte alla manutenzione ordinaria degli alloggi medesimi. Con il provvedimento di assegnazione sono determinate le modalità di erogazione, tenendo conto del disposto di cui all'articolo 111 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8.

6. Nella somma di cui al comma precedente possono essere ricompresi fondi per svolgere direttamente o in collaborazione con liberi professionisti attività di studio e sperimentazione sia in ordine a strutture abitative per anziani e portatori di menomazioni psichiche, fisiche e sensoriali, nonché finalizzate al risparmio energetico, a nuove tipologie edilizie ed a nuove tecniche costruttive in relazione alla predisposizione dei progetti di cui all'articolo 1.

7. L'I.T.E.A. rende conto entro il 31 maggio di ogni anno alla Giunta provinciale, mediante apposita relazione, dello stato di attuazione dei progetti anche in ordine alle spese sostenute ed ai risultati conseguiti.

8. Alla progettazione delle opere di sua competenza, l'I.T.E.A. provvede direttamente oppure avvalendosi – anche mediante concorsi di idee – di liberi professionisti o dell'Ufficio tecnico della Provincia ed i relativi progetti sono approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo.

9. Qualora risulti necessario, la Provincia è autorizzata a mettere a disposizione dell'I.T.E.A. un'apposita sede.

Capo IV

Commissione provinciale per l'edilizia abitativa

Art. 12

Commissione provinciale per l'edilizia abitativa

1. È istituita presso la Provincia la commissione provinciale per l'edilizia abitativa per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di cooperazione edilizia, di cui al primo comma dell'articolo 131 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le funzioni amministrative di cui al comma precedente si intendono estese alle cooperative edilizie beneficiarie delle agevolazioni previste dalla legislazione provinciale.

3. Alla commissione spetta inoltre decidere in via definitiva sui ricorsi amministrativi di cui al decimo comma dell'articolo 20, al terzo comma dell'articolo 23 e al terzo comma dell'articolo 26, nonché l'espletamento delle altre funzioni previste dalla legge.

4. La commissione e composta da:

1) un magistrato in servizio nel capoluogo della provincia appartenente a categoria non inferiore a quella di magistrato d'appello, designato dal presidente della Corte d'appello, con funzioni di presidente;

2) un magistrato in servizio presso la sezione regionale della Corte dei conti, designato dal presidente della sezione stessa, con funzioni di vicepresidente;

3) un esperto in materia giuridico-amministrativa, da scegliersi anche fra i non appartenenti all'Amministrazione provinciale;

4) un esperto in materia di cooperative edilizie;

5) il dirigente del Dipartimento affari finanziari o un suo delegato;

6) il dirigente del Servizio competente in materia di edilizia abitativa;

7) un rappresentante del consiglio di amministrazione dell'Istituto trentino per l'edilizia abitativa;

8) un ingegnere o architetto dipendente della Provincia.

5. Le funzioni di segretario della commissione saranno svolte da un impiegato della Provincia.

6. I membri di cui ai punti 7) e 8) possono essere sostituiti, in caso di assenza o impedimento, da membri supplenti all'uopo designati.

7. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale e resta in carica per la durata della legislatura.

8. Le adunanze della commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono valide quando sono adottate con il voto favorevole della maggioranza

dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Ai componenti della commissione saranno corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

Capo V

Deleghe ai comprensori

Art. 13

Funzioni delegate

1. Sono esercitate dai comprensori per delega della Provincia, in conformità alle disposizioni della presente legge, nonché di quelle della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10, le seguenti funzioni amministrative:

a) formazione delle graduatorie e assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica ai sensi degli articoli 15, 20, 21, 32 e 33;

b) erogazione dei contributi ai singoli richiedenti per l'acquisto o la costruzione di abitazioni ai sensi dei capi I e II del titolo III;

c) erogazione dei contributi ai singoli proprietari per risanamento di alloggi ai sensi dei capi I, II e IV del titolo IV;

d) erogazione dei contributi ai singoli per acquisto e risanamento di immobili da adibire ad abitazione ai sensi dei capi I, III e IV del titolo IV.

Art. 14

Criteri generali per l'esercizio delle funzioni delegate

1. Nell'esercizio delle funzioni delegate ai sensi delle lettere b), c) e d) del precedente articolo, i comprensori si atterranno ai seguenti criteri generali:

a) favorire, nell'ambito degli interventi di risanamento, iniziative volte al recupero del patrimonio abitativo altrimenti destinato all'abbandono;

b) considerare in via prioritaria gli interventi idonei a ridurre l'utilizzo di aree nonché quelli localizzati nell'ambito di piani speciali per l'edilizia economica e popolare;

c) graduare gli interventi in relazione alle situazioni economiche più disagiate, privilegiando le zone a più intenso fabbisogno, tenuto anche conto degli obiettivi e delle direttive contenute nel piano urbanistico provinciale e nel programma di sviluppo provinciale;

d) adottare soluzioni operative che garantiscano la tempestività dell'intervento pubblico, anche ai fini del massimo contenimento dei costi.

Art. 15

Commissioni comprensoriali per la formazione delle graduatorie

1. Presso ciascun comprensorio è istituita una commissione per la formazione delle graduatorie ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica.

2. La commissione, nominata con deliberazione della giunta comprensoriale, è composta:

a) dal presidente del comprensorio o da un assessore da lui delegato, che la presiede;

b) da tre rappresentanti dell'assemblea comprensoriale di cui uno designato dalle minoranze;

c) da tre rappresentanti dei lavoratori scelti fra i nominativi indicati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

3. Le funzioni di segretario della commissione saranno svolte da un impiegato del comprensorio.

4. I membri di cui alla lettera b), nonché il segretario possono essere sostituiti, in caso di assenza o impedimento, da supplenti all'uopo designati.

5. Qualora le indicazioni dei componenti di cui alla lettera c) non pervengano entro trenta giorni dalla richiesta, la commissione viene egualmente nominata dalla giunta comprensoriale prescindendo dai membri dei quali manchi l'indicazione.

6. I componenti della commissione durano in carica per la durata dell'assemblea comprensoriale.

7. Le adunanze della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono valide quando sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

TITOLO II

Interventi nel settore dell'edilizia abitativa pubblica

CAPO I

Generalità

Art. 16

Destinazione degli alloggi

1. Gli alloggi costruiti o acquistati ed eventualmente risanati dall'I.T.E.A., nell'ambito dei progetti pluriennali di cui all'articolo 1, sono destinati per la generalità dei cittadini a più basso reddito.

Art. 17

Disciplina del godimento degli alloggi

1. Gli alloggi di cui al precedente articolo sono assegnati in locazione semplice, salvo quanto disposto nei successivi articoli 22 e 23.

Art. 18

Canoni di locazione

1. I canoni di locazione per gli alloggi assegnati in locazione semplice sono differenziati in rapporto a fasce di reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari e vengono determinati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto trentino per l'edilizia abitativa tenuto conto anche dei criteri stabiliti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 19 saranno in particolare stabiliti:
- il tasso percentuale del valore locativo diversificato in relazione ad aree geografiche ed all'anno di costruzione dell'immobile;
- il coefficiente di classe demografica dei comuni;
- la riduzione del canone degli alloggi ubicati nelle «zone svantaggiate» così come individuate in conformità alla relativa legge provinciale;
- i criteri per contenere, a parità di fascia reddituale, le differenze di canone locativo.

3. Il canone, determinato ai sensi dei precedenti commi, viene annualmente aumentato, con decorrenza dall'1 agosto dell'anno immediatamente successivo alla stipulazione del contratto in locazione, in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatosi tra il quindicesimo ed il terzo mese anteriori a quello di decorrenza dell'aumento. A tal fine si farà riferimento ai dati pubblicati ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per gli assegnatari il cui reddito annuo complessivo, derivante esclusivamente da pensioni, non superi l'importo corrispondente ai trattamenti minimi di pensione a carico del fondo pensione dei lavoratori dipendenti aumentato del 25 per cento per ogni componente del nucleo familiare a carico, il canone è stabilito in misura non superiore al 10 per cento di quello determinato ai sensi dei precedenti commi.
5. Le spese relative ai servizi di custodia e portierato, di pulizia, di riscaldamento, di ascensore e agli altri eventuali servizi derivanti da usi o consuetudini locali, nonché quelle relative ai consumi di acqua ed energia elettrica inerenti alle parti comuni, al canone o diritto per i servizi di fognatura o di depurazione, all'asporto dei rifiuti solidi, sono a carico degli assegnatari e saranno determinate secondo criteri da fissare con il regolamento di cui all'articolo successivo.

Art. 19

Regolamento per l'assegnazione e il godimento degli alloggi di edilizia abitativa pubblica

1. Con apposito regolamento saranno stabilite le norme di attuazione della presente legge in materia di assegnazione, godimento e cessione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica.
2. Nel medesimo regolamento saranno previste particolari disposizioni a favore delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali, degli emigranti e degli anziani, nonché delle giovani coppie di coniugi e di eventuali altri soggetti in particolari condizioni di bisogno.

CAPO II

Assegnazione e cessione alloggi

Art. 20

Graduatorie comprensoriali per l'assegnazione degli alloggi

1. Le commissioni di cui all'articolo 15 provvedono alla formazione delle graduatorie sulla base

delle domande per l'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica, che devono essere presentate annualmente al comprensorio competente, dall'1 gennaio al 28 febbraio.

2. Tali graduatorie sono permanenti e soggette ad aggiornamento annuale in dipendenza delle nuove domande presentate e delle eventuali variazioni di requisiti documentate da precedenti richiedenti.

3. In ogni caso si procede ogni tre anni ad una revisione globale delle graduatorie stesse. A tal fine tutti coloro che sono inseriti in graduatoria vengono invitati a produrre, entro il 28 febbraio dell'anno in cui si procede alla revisione, la documentazione necessaria alla verifica della persistenza dei requisiti.

4. Tale documentazione deve essere in ogni caso nuovamente prodotta al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

5. Nella domanda i richiedenti devono indicare la zona o le zone omogenee nelle quali intendono stabilire la loro residenza, fra quelle che saranno determinate, all'interno di ciascun comprensorio, dalla rispettiva giunta entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. I Comuni di Trento e Rovereto formano zone omogenee a se stanti.

6. Le graduatorie comprensoriali hanno efficacia per zone omogenee. A tal fine i richiedenti inseriti nelle graduatorie comprensoriali vengono collocati d'ufficio in sottograduatorie con il medesimo punteggio ottenuto nelle graduatorie comprensoriali.

7. Il rifiuto di un alloggio, adeguato alle esigenze del nucleo familiare del richiedente disponibile all'interno di una delle zone omogenee prescelte comporta l'esclusione del richiedente stesso dalla graduatoria.

8. I criteri per la formazione delle graduatorie sono fissati dal regolamento di cui all'articolo 19. Nello stesso dovrà tra l'altro essere prevista l'assegnazione di un punteggio specifico per i residenti nella zona prescelta. A parità di punteggio l'alloggio e assegnato ai residenti nel comune dove sono ubicate le costruzioni.

9. Le graduatorie sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione e depositate nelle segreterie dei comuni del comprensorio interessato a disposizione del pubblico.

10. Contro i provvedimenti delle commissioni comprensoriali relativi alla formazione, l'aggiornamento e la revisione delle graduatorie di cui al presente articolo, chiunque abbia interesse, può ricorrere alla commissione provinciale di cui all'articolo 12 entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie stesse. La commissione provinciale provvede in via definitiva nel termine di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei ricorsi. Fino alla definizione dei ricorsi pendenti, l'applicazione della graduatoria resta sospesa.

Art. 21

Criteri per l'assegnazione degli alloggi

1. La Giunta provinciale determina annualmente limiti massimi di reddito complessivo ai fini dell'ammissibilità delle domande per l'assegnazione degli alloggi. I criteri per la determinazione del reddito, i requisiti di carattere generale per l'ammissibilità delle domande, la documentazione da produrre ed i criteri con cui verrà attribuito il punteggio ai fini della formazione delle graduatorie sono stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 19.

2. I criteri per la determinazione del reddito dovranno riferirsi al reddito annuo medio imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), relativo al triennio anteriore all'anno della presentazione della domanda o a periodi inferiori qualora in uno o più anni del triennio non vi siano stati redditi imponibili.

3. Sulla base del provvedimento di assegnazione, adottato dalla giunta comprensoriale competente, l'ente proprietario o gestore immette gli assegnatari nel possesso degli alloggi previa stipula del contratto di locazione in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui all'articolo 19.

4. Alle scadenze che saranno indicate nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 19, gli assegnatari devono produrre idonea documentazione atta a dimostrare la persistenza dei requisiti di cui al primo comma.

5. Qualora da accertamenti, effettuati anche d'ufficio, risulti che l'assegnatario fruisce di un reddito annuo complessivo – per il nucleo familiare – superiore al limite massimo stabilito ai sensi del primo comma, la giunta comprensoriale dispone la revoca dell'assegnazione dell'alloggio. Tuttavia nel caso in cui detto reddito superi il citato limite massimo in misura non superiore al 100 per cento dello stesso, l'assegnatario può richiedere di continuare ad occupare l'alloggio a titolo di locazione ordinaria. In tal caso il rapporto tra l'assegnatario e l'Istituto sarà regolato dalle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni

ed integrazioni. Ai fini di cui al presente comma il reddito dei figli conviventi non sarà considerato.

6. La revoca dell'assegnazione è disposta anche nel caso in cui l'assegnatario o suoi familiari conviventi siano divenuti proprietari a qualsiasi titolo di altro alloggio adeguato alle esigenze del loro nucleo familiare o di uno o più alloggi che consentano un reddito annuo catastale rivalutato corrispondente a quello della prima classe della categoria di abitazione di tipo popolare computato per un alloggio equivalente sito nel comune capoluogo di comprensorio dove sorge l'abitazione assegnata in locazione. Il regolamento di cui all'articolo 19 determina i criteri per la valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio alle esigenze familiari.

7. La revoca è inoltre disposta anche nei confronti di chi:

a) non abbia occupato stabilmente l'alloggio entro sessanta giorni dalla consegna. Tale termine, per i lavoratori dipendenti emigrati all'estero, è fissato in un anno dalla consegna;

b) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio a terzi;

c) abbia abbandonato l'alloggio per un periodo continuativo superiore a novanta giorni, salva preventiva autorizzazione dell'I.T.E.A. giustificata da gravi motivi;

d) abbia usato l'alloggio per scopi illeciti od immorali.

8. Nei casi di revoca, il rapporto di locazione potrà comunque essere protratto, su richiesta, per un periodo non superiore a due anni dalla data del provvedimento di revoca con l'obbligo della corresponsione, per detto periodo, di un canone di locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni. Tale canone sarà applicato anche nel caso in cui l'assegnatario, previa diffida, non produca la documentazione di cui al quarto comma. La revoca predetta non ha effetto qualora entro i due anni il reddito rientri nei limiti di cui al quinto comma.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo nonché quelle previste dall'articolo 18 devono essere applicate anche dagli enti pubblici locali non economici, per tutti gli alloggi comunque realizzati, acquistati o recuperati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica, di proprietà degli enti stessi. A tal fine gli enti suddetti sono tenuti ad uniformare alle disposizioni medesime i rispettivi regolamenti, entro sei mesi dall'approvazione del regolamento di cui all'articolo 19.

10. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano agli alloggi costruiti in base a leggi di finanziamento statali e destinati, secondo le leggi medesime, al personale delle Forze armate, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo degli Agenti di custodia, ancorché si tratti di alloggi trasferiti all'I.T.E.A. ai sensi dell'articolo 8, lettera e), della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

11. Le disposizioni di cui ai precedenti quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma, si applicano anche agli alloggi realizzati su precedenti leggi provinciali, attribuiti in locazione con patto di futura vendita con contratto stipulato dopo l'entrata in vigore della legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62. In caso di revoca dell'alloggio saranno dall'I.T.E.A. rimborsate al tasso di interesse legale, le quote di aumento e quelle del relativo incremento annuo composto, eventualmente già corrisposte.

Art. 22

Cessione degli alloggi di proprietà dell'I.T.E.A. o della Provincia

1. La Giunta provinciale, sentito il consiglio di amministrazione dell'I.T.E.A., per il patrimonio di proprietà dell'Istituto stesso, stabilisce di volta in volta, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale, gli alloggi di proprietà della Provincia stessa o dell'I.T.E.A. che gli enti medesimi possono, in via eccezionale, cedere in proprietà agli assegnatari.

2. Tali alloggi vengono individuati tra quelli ultimati, acquistati o ristrutturati da non meno di quindici anni dalla data della deliberazione di cui al precedente comma.

3. Le domande per ottenere la cessione degli alloggi devono essere presentate all'ente proprietario entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al primo comma.

4. Qualora gli alloggi ammessi a cessione e per i quali i locatari ne abbiano accettato il prezzo così come determinato ai sensi dell'articolo 23, non risultino essere la totalità degli alloggi di proprietà dell'ente cedente, situati in un unico edificio, per quel turno è comunque esclusa la possibilità di cessione.

5. La disciplina di cui al presente articolo ed al successivo articolo 23 si applica anche agli alloggi realizzati in base a programmi previsti da preceden-

ti leggi provinciali, non ancora assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23

Determinazione del valore degli alloggi e trasferimento di proprietà degli stessi

1. Il prezzo di cessione è dato dal valore venale degli alloggi al momento nel quale gli enti interessati deliberano la cessione, ridotto di un importo equivalente al numero delle mensilità dell'effettiva locazione moltiplicato per l'ammontare del canone in vigore alla data della deliberazione di cessione, al netto delle spese di amministrazione e manutenzione. Detta riduzione non potrà comunque superare il 50 per cento del valore venale degli alloggi.

2. Alla determinazione del valore venale di cui al comma precedente provvede il consiglio di amministrazione dell'I.T.E.A..

3. Contro la deliberazione di detto consiglio è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, alla commissione provinciale per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 12.

4. Il prezzo di cessione può essere pagato in unica soluzione ovvero in tutto o in parte, in rate mensili posticipate costanti, per un periodo non superiore a venti anni. In caso di pagamento rateale si applicherà un tasso di interesse determinato in misura pari al tasso praticato dall'Istituto di credito fondiario della Regione Trentino Alto-Adige per i mutui edilizi agevolati alla data della deliberazione di cessione, diminuito di 5 punti.

5. Coloro che anno chiesto il pagamento rateale possono in qualsiasi momento provvedere al pagamento in unica soluzione della quota capitale non corrisposta.

6. Il trasferimento della proprietà ha luogo all'atto dell'intavolazione del relativo contratto. A garanzia del pagamento delle rate del prezzo di cessione, l'ente cedente iscrive ipoteca sull'alloggio ceduto.

7. Fino a quando non sia stato pagato l'intero prezzo di cessione e in ogni caso per un periodo di almeno quindici anni dalla data di stipulazione del contratto l'alloggio acquistato non può essere alienato ad alcun titolo né su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento, né può essere ceduto in locazione, salvo casi eccezionali debitamente autorizzati dalla Giunta provinciale. Nel caso di alienazione a titolo oneroso l'Istituto trentino per l'edilizia abitativa avrà diritto di prelazione da esercitarsi entro novanta giorni dalla precedente autorizzazione.

8. Sono nulli di pieno diritto i contratti stipulati in violazione del comma precedente.

9. I divieti di alienazione e di costituzione di diritti reali di godimento di cui al settimo comma sono annotati nel libro fondiario.

Art. 24

Utilizzo dei fondi ricavati dalla cessione degli alloggi

1. Le somme ricavate dalla cessione degli alloggi di proprietà dell'I.T.E.A. sono dallo stesso utilizzate:

a) per l'estinzione delle rate residue dei mutui eventualmente gravanti sugli alloggi ceduti al netto dei contributi statali e provinciali che continueranno ad essere corrisposti all'ente mutuatario;

b) per l'estinzione di altre passività di gestione inerenti gli alloggi ceduti;

c) per l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e di risanamento degli altri alloggi di sua proprieta o ad esso affidati in amministrazione:

d) per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, riattamento o miglioramento di edifici ai sensi dei successivi articoli 27 e 28.

2. Le somme derivanti dalla cessione degli alloggi di proprietà della Provincia, affidati in amministrazione all'I.T.E.A. ai sensi dell'articolo 6, saranno versate dagli aquirenti all'Istituto stesso che le utilizzerà per i fini di cui al comma precedente, lettere c) e d). Per le medesime finalità saranno altresì utilizzate le somme eventualmente già versate all'I.T.E.A. per la cessione degli alloggi trasferiti alla Provincia ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera b), del D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115.

Art. 25

Utilizzo delle rate del prezzo di cessione

1. L'I.T.E.A. è tenuta ad utilizzare, per i fini indicati nelle lettere c) e d) del primo comma del precedente articolo:

a) l'ammontare annuo delle rate del prezzo di cessione degli alloggi realizzati in base a finanziamenti provinciali;

b) l'eventuale eccedenza delle quote di riscatto di cui al secondo comma dell'articolo 33 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, ed al terzo comma dell'articolo 31 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, l'I.T.E.A. presenterà alla Giunta provinciale la rendicontazione, relativa all'anno precedente, dell'utilizzazione dei fondi di cui al precedente e al presente articolo.

Art. 26

Cambio di alloggi

1. Qualora a seguito della verifica della documentazione prodotta ai sensi del quarto comma dell'articolo 21 sia rilevata una variazione nell'entità del nucleo familiare dell'assegnatario tale da determinare condizioni di sottoutilizzazione o di sovraffollamento dell'alloggio, il consiglio di amministrazione dell'I.T.E.A. – compatibilmente con la disponibilità di alloggi liberi – può trasferire, anche in relazione ai piani di mobilità dell'utenza derivanti dall'anagrafe di cui all'articolo 93, i nuclei familiari interessati in un altro idoneo alloggio sito, di preferenza, nello stesso edificio o gruppo di edifici o nelle immediate vicinanze.

2. Il trasferimento in altro alloggio può avvenire anche a seguito di richiesta motivata da parte dell'assegnatario, o per particolari motivate esigenze dell'I.T.E.A..

3. Contro il provvedimento di trasferimento l'assegnatario può presentare ricorso alla commissione di cui all'articolo 12, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo da parte dell'I.T.E.A..

4. L'assegnatario il quale non ottemperi alla disposizione dell'I.T.E.A. che stabilisce il cambio dell'alloggio, o qualora non sia stato accolto il ricorso di cui al precedente comma, è tenuto a corrispondere il canone di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392.

5. Con il regolamento di cui all'articolo 19 potranno essere stabilite ulteriori disposizioni concernenti la mobilità degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Capo III

Interventi dell'I.T.E.A.

Art. 27

Costruzione, acquisto ed eventuale ristrutturazione di alloggi

1. L'I.T.E.A., in attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, provvede alla costruzione di alloggi aventi le caratteristiche specificate nel regolamento di cui all'articolo 3, provvede inoltre ad acquistare immobili, destinati ad abitazione o ad altro uso, e procede alla loro eventuale ristrutturazione, riattamento o miglioramento, al fine di adibirli ad abitazione; provvede anche, ed in via del tutto eccezionale, ad acquistare alloggi già idonei all'abitazione.

2. Il prezzo di acquisto degli immobili è stabilito dal Servizio provinciale preposto alle espropriazioni, secondo i criteri previsti dalle leggi provinciali in materia di esproprio. In sede di contrattazione tale prezzo può essere aumentato fino ad un massimo del 20 per cento.

3. Nel caso di acquisto di alloggi già idonei all'abitazione, gli stessi devono presentare caratteristiche tecniche analoghe a quelle degli alloggi di edilizia abitativa pubblica, non devono essere occupati e devono avere ottenuto la dichiarazione di abitabilità da meno di un decennio alla data della deliberazione di acquisto da parte del consiglio di amministrazione dell'I.T.E.A..

4. Per i fini di cui al presente articolo la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare all'I.T.E.A.:

A) nel caso della costruzione:

– fondi nella misura corrispondente alla spesa per la costruzione delle abitazioni e per l'acquisizione delle relative aree;

B) nel caso di acquisto ed eventuale ristrutturazione, riattamento o miglioramento, tenuto conto del disposto di cui all'articolo 24, lettera d):

a) fondi nella misura corrispondente alla spesa di acquisto, di ristrutturazione, riattamento o miglioramento dell'immobile;

b) in alternativa, e limitatamente alle spese per ristrutturazione, riattamento o miglioramento dell'immobile, contributi annui, per la durata massima di venti anni, nella misura occorrente al totale ammortamento dei mutui, compresi gli oneri, per spese ed interessi, che l'Istituto assume con istituti di credito nell'ammontare corrispondente alle spese stesse.

5. I contributi di cui alla lettera B)-b) del comma precedente possono essere corrisposti direttamente agli istituti mutuanti a decorrere dalla data di ammortamento dei mutui.
6. La Giunta provinciale è autorizzata a cedere gratuitamente all'I.T.E.A., occorrendo anche in deroga a particolari vincoli di destinazione, edifici e relative pertinenze di proprietà della Provincia già destinate o da destinare alla realizzazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica e/o di locali per servizi pubblici o di interesse pubblico.

Art. 28

Risanamento o ristrutturazione e manutenzione del patrimonio edilizio pubblico

1. L'I.T.E.A. è autorizzato a provvedere all'eventuale risanamento o ristrutturazione di fabbricati di edilizia pubblica di sua proprietà o ad esso affidati in amministrazione ai sensi dell'articolo 6.
2. A tali fini l'I.T.E.A. predispone programmi di risanamento o ristrutturazione che devono indicare. per ciascun edificio, le opere e le relative spese afferenti i singoli alloggi, le parti comuni e le adiacenze o pertinenze esterne, nonché i lavori relativi al completamento ed alla ristrutturazione di eventuali opere di urbanizzazione secondaria connesse agli insediamenti cui i programmi stessi si riferiscono.
3. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare all'I.T.E.A. fondi nella misura corrispondente alla spesa necessaria alla realizzazione dei programmi di cui al precedente comma.
4. La Giunta provinciale assegna all'I.T.E.A., sulla base dei progetti di cui all'articolo 1, fondi per il finanziamento delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio pubblico ivi comprese eventuali opere tendenti all'eliminazione delle barriere architettoniche. Nella determinazione dell'ammontare dei predetti fondi sarà tenuto conto delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 24, lettere c) e d).

Art. 29

Esecuzione di opere di sistemazione esterna di complessi edilizi

1. Per l'esecuzione di opere di sistemazione esterna, ivi comprese le opere di urbanizzazione primaria, di complessi edilizi di proprietà pubblica, anche se appartenenti solo in parte all'I.T.E.A., la Giunta provinciale assegna all'I.T.E.A. stesso fondi in misura corrispondente alla spesa per l'esecuzione delle opere di sistemazione risultanti da progetti di massima predisposti dall'Istitito medesimo.

Art. 30

Opere di urbanizzazione

1. L'I.T.E.A. è autorizzato a realizzare, secondo le previsioni contenute negli strumenti urbanistici, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse ad insediamenti di edilizia abitativa pubblica.
2. Ai fini della presente legge sono considerate:
- A) opere di urbanizzazione primaria:
  - a) strade residenziali;
  - b) spazi di sosta e di parcheggio;
  - c) fognature;
  - d) rete idrica;
  - e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
  - f) pubblica illuminazione;
  - g) spazi di verde attrezzato;
- B) opere di urbanizzazione secondaria:
  - a) asili nido e scuole materne;
  - b) scuole d'obbligo;
  - c) mercati di quartiere;
  - d) delegazioni comunali;
  - e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
  - f) impianti sportivi di quartiere;
  - g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie.

Art. 31

Finanziamento delle opere di urbanizzazione

1. Per la realizzazione delle opere indicate nell'articolo precedente la Giunta provinciale assegna disponibilità finanziarie all'I.T.E.A. nella misura corrispondente alla spesa necessaria all'esecuzione delle opere stesse.

CAPO IV

Disposizioni particolari

Art. 32

Assegnazioni temporanee

1. La giunta comprensoriale, sentita la commissione comprensoriale di cui all'articolo 15, è autoriz-

zata ad assegnare in via temporanea e precaria, per un periodo non superiore ad un anno, eccezionalmente prorogabile per comprovate necessità, alloggi di edilizia abitativa pubblica disponibili, prescindendo dalla disciplina prevista dagli articoli 15, 20 e 21, a persone o nuclei familiari che versano in condizioni di particolare bisogno e di urgente necessità abitativa determinata da:

a) sgombero o sfratto dell'alloggio ordinati dalla competente autorità, purché non causati da inadempienze contrattuali o da immoralità;

b) rimpatrio dall'estero determinato da situazioni di particolare necessità;

c) dimissione da istituti di pena;

d) situazione alloggiativa impropria o comunque gravemente pregiudizievole alla salute, anche in relazione alla presenza, nel nucleo familiare, di persone anziane o affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali.

2. I soggetti di cui al precedente comma devono presentare, entro i termini previsti dall'articolo 20, la domanda per l'inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi. Il mancato inoltro della domanda comporta la revoca dell'assegnazione temporanea.

Art. 33

Disponibilità di alloggi per edifici da ristrutturare

1. La Giunta provinciale prescindendo dalla disciplina prevista dagli articoli 15, 20 e 21 è autorizzata a disporre la riserva di alloggi di edilizia abitativa pubblica al fine di consentire ai comuni, ad altri enti pubblici, all'I.T.E.A. e alla Provincia lo sgombero di edifici di loro proprietà perché vengano ristrutturati, riattati o migliorati, ovvero demoliti e ricostruiti per essere destinati ad abitazioni per la generalità dei cittadini a più basso reddito.

2. La riserva di cui al precedente comma può essere autorizzata per il periodo strettamente necessario alla esecuzione delle opere di risanamento o ristrutturazione.

3. Il canone di locazione per gli assegnatari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 21, primo comma, è corrispondente a quello previsto per gli alloggi di edilizia abitativa pubblica.

4. Qualora si provveda all'assegnazione temporanea di un alloggio a persone o nuclei familiari che non siano in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, il canone di locazione è determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo contratto non potrà comunque essere rinnovato alla scadenza.

5. L'accertamento dei requisiti indicati nel terzo comma spetta alla commissione comprensoriale di cui all'articolo 15, competente per territorio.

6. Gli alloggi compresi negli edifici di cui al primo comma potranno essere rioccupati dai precedenti inquilini, sempreché gli stessi non si trovino nelle condizioni che determinino la revoca ai sensi dell'articolo 21.

Art. 34

Assegnazioni particolari

1. Gli alloggi localizzati nell'ambito delle «zone svantaggiate», che saranno individuate con apposita legge provinciale, saranno assegnati con priorità assoluta ai richiedenti, comunque inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 20, residenti nelle zone medesime.

2. Nell'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, in relazione alla presenza nella graduatoria di cui all'articolo 20 di persone portatrici di menomazioni o di anziani, sarà prevista la realizzazione di specifici alloggi da assegnare esclusivamente alle persone medesime, secondo quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 19.

Art. 35

Alloggi di parcheggio e acquisto di alloggi per sfrattati

1. Nella predisposizione dei progetti di cui all'articolo 1 potrà essere prevista la realizzazione o il reperimento di abitazioni da destinare ad alloggio provvisorio:

a) per le persone o nuclei familiari di cui all'articolo 32;

b) per gli occupanti gli alloggi interessati dagli interventi di cui agli articoli 27, 28 e 33, per il periodo strettamente necessario alla esecuzione delle opere di risanamento o ristrutturazione;

c) per gli occupanti gli alloggi interessati dagli interventi previsti dalla legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44, con priorità a coloro che a qualsiasi titolo occupavano edifici espropriati ai sensi della stessa legge provinciale, nonché, qualora la natura e l'entità dei lavori di riutilizzo renda necessario il temporaneo abbandono dell'alloggio, anche ai nuclei familiari dei beneficiari, diretti o indiretti, dei contributi previsti dall'articolo 14 della menzionata legge provinciale n. 44;

d) per gli appartenenti alle Forze dell'ordine qualora si verifichino documentate necessità abitative a seguito di trasferimento;

e) per gruppi costituiti con finalità di recupero sociale da enti, associazioni o istituzioni che operino nell'ambito dell'assistenza pubblica.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 32 e 33.

3. Gli alloggi di cui al primo comma non potranno essere, in nessun caso, oggetto di assegnazioni in via definitiva.

4. Nel caso in cui il trasferimento negli alloggi di parcheggio avvenga a seguito di interventi di risanamento o ristrutturazione di alloggio da parte dell'I.T.E.A., le spese per il trasloco e l'eventuale deposito in magazzino dei mobili delle famiglie interessate sono a carico dell'I.T.E.A. stesso. Tali spese sono computate nel costo di realizzazione degli interventi per i quali si sono rese necessarie.

5. Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 33.

6. Nel caso in cui, nel comune ove si attuano gli inteventi previsti al primo comma dell'articolo 33, non risulti possibile procedere alla riserva prevista dal medesimo primo comma e non risultino inoltre disponibili alloggi di cui al presente articolo, l'I.T.E.A. è autorizzato a locare, per il periodo necessario all'esecuzione delle opere di risanamento o ricostruzione, alloggi da utilizzare quale sistemazione provvisoria dei soggetti di cui alla lettera b) del primo comma. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74.

7. In casi di particolare gravità, l'I.T.E.A., previa autorizzazione del Presidente della Giunta provinciale ed esperito un sondaggio preliminare, ove tecnicamente possibile, procede all'acquisto di alloggi non occupati, anche in deroga a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 27, da destinare ad abitazione provvisoria delle persone o famiglie sfrattate di cui alla lettera a) dell'articolo 32. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27 e 32.

Art. 36

Attribuzione delle opere

1. Sono attribuiti:

a) ai comuni, le aree pubbliche, gli spazi e il verde attrezzato e quanto altro di loro competenza, nonché le opere ed attrezzature destinate ad attività sociali, sportive, culturali ed assistenziali, che potranno essere, se del caso, assegnate, dai comuni stessi, ad enti istituzionalmente competenti;

b) all'ente religioso istituzionalmente competente, le opere destinate ad attività religiose.

TITOLO III

Interventi nel settore dell'edilizia abitativa agevolata

Capo I

Generalità

Art. 37

Norma generale

1. È autorizzata la concessione di contributi annuali, per la durata massima di quindici anni, sull'importo dei mutui che i richiedenti intendono contrarre con istituti di credito per la costruzione o l'acquisto di abitazioni da parte di singoli, di cooperative edilizie o di imprese di costruzione, secondo le disposizioni di cui al presente titolo.

2. A tal fine il Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato a stipulare eventuali convenzioni con istituti di credito per determinare le condizioni e le modalità relative alla concessione ed erogazione dei mutui.

Capo II

Interventi a favore di singoli

Art. 38

Acquisto o costruzione di abitazioni

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alla concessione di contributi, a favore di richiedenti singoli, per la costruzione o l'acquisto di alloggi aventi le caratteristiche specificate nel regolamento di cui all'articolo 3. A tal fine possono essere concessi:

1) contributi annuali costanti, per la durata di quindici anni, su mutui che gli interessati intendono contrarre con istituti o sezioni di credito fondiario ed edilizio, di importo non superiore al 75 per cento della spesa come determinata nel comma successivo. La misura del contributo è determinata

sulla base del tasso praticato per i mutui edilizi agevolati dall'istituto mutuante, alla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni, diminuito di 8 punti. La misura della diminuzione può essere variata, in relazione all'andamento dei tassi, dalla Giunta provinciale entro il 31 dicembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo;

2) in alternativa al contributo di cui al punto 1), a scelta del richiedente, contributi annuali costanti, per la durata massima di dieci anni, su mutui che gli interessati intendano contrarre con istituti di credito ordinario per un importo non superiore al 75 per cento della spesa come determinata nel comma successivo. La misura del contributo è determinata sulla base del tasso praticato, alla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni, per i mutui di cui al punto 1), diminuito di 7 punti. La misura della diminuzione può essere variata, in relazione all'andamento dei tassi, dalla Giunta provinciale entro il 31 dicembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo.

2. La spesa massima ammissibile per la costruzione o l'acquisto è convenzionalmente determinata dai competenti uffici tecnici sulla base di un costo a metro quadrato di costruzione, che sara fissato periodicamente dalla Giunta provinciale.

3. Con riferimento alla determinazione periodica di cui al secondo comma, i nuovi costi potranno essere applicati, su richiesta degli interessati, alle operazioni per le quali, alla data indicata nella deliberazione di determinazione, non sia stato ancora stipulato il contratto di mutuo; per quanto riguarda le costruzioni limitatamente alle opere ancora da eseguire alla data precitata – purché lo stato di avanzamento dei lavori non abbia superato il 50 per cento –; per quanto riguarda gli acquisti, purché il relativo contratto di compravendita non risulti stipulato anteriormente alla già menzionata data.

Art. 39

Requisiti

1. Per poter accedere ai benefici previsti dal presente titolo gli interessati devono possedere alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani;

b) essere anagraficamente residenti nella provincia di Trento. Nel caso di emigrati all'estero, già residenti in provincia di Trento prima dell'emigrazione, si prescinde dal requisito della residenza;

c) appartenere ad un nucleo familiare il cui reddito non sia superiore al limite che verrà fissato annualmente con deliberazione della Giunta provinciale e non inferiore al doppio dell'importo necessario a coprire la rata di ammortamento a carico del mutuatario, calcolata sulla base del tasso applicato dall'istituto di credito alla data di decorrenza del termine per la presentazione delle domande, al netto del contributo provinciale.
Il reddito al quale fare riferimento è il reddito annuo medio imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), relativo al triennio anteriore all'anno della presentazione della domanda o a periodi inferiori qualora in uno o più anni del triennio non vi siano stati redditi imponibili.
La sussistenza dei requisiti di cui alla presente lettera è resa mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114. Ai soli fini della determinazione del limite massimo, il reddito annuo medio imponibile derivante da lavoro dipendente è ridotto del 40 per cento;

d) non essere proprietari, comproprietari o eredi, in qualsiasi località, di altra abitazione idonea alle necessità familiari, così come definita nel regolamento di cui all'articolo 3, o di abitazione cui corrisponda un reddito annuo catastale rivalutato equivalente o superiore a quello della prima classe della categoria d'abitazione di tipo popolare computato per un alloggio medio, individuato a termini del regolamento di cui all'articolo 3, sito nel comune capoluogo del comprensorio dove verrà costruita o acquistata la nuova abitazione. La condizione di comproprietario o erede sopra richiamata è riferita anche a porzioni materiali ideali;

e) non essere stati proprietari di altra abitazione con le caratteristiche di cui alla precedente lettera d) nel quinquennio antecedente alla presentazione della domanda;

f) non avere già ottenuto, a qualsiasi titolo, l'assegnazione di altro alloggio in proprietà o per il quale sia stata ottenuta la cessione in proprietà a norma della legislazione vigente, costruito con il concorso o contributo dello Stato, della Regione, della Provincia, dei comuni o di altri enti pubblici.

2. Gli stessi requisiti di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere posseduti dal coniuge del richiedente non separato legalmente. Nei confronti del coniuge il requisito di cui alla lettera e) non è richiesto per abitazioni alienate anteriormente alla data del matrimonio.

3. Qualora gli interessati siano proprietari di

una abitazione considerata non idonea ai sensi della lettera d) del primo comma, ubicata nella stessa zona – così come determinata ai sensi del quinto comma dell'articolo 20 – nella quale intendono costruire o acquistare e il competente Ufficio tecnico accerti la possibilità e la convenienza di risanare l'abitazione medesima recuperandone l'idoneità alle necessità familiari dell'interessato, ove gli interessati fossero inseriti nei posti utili delle graduatorie, in luogo dei contributi previsti dal precedente articolo sarà concesso il contributo per risanamento previsto dall'articolo 64, ovvero dall'articolo 14 della legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni, se l'immobile è situato nell'ambito degli insediamenti storici.

4. Il richiedente che rinunci al menzionato contributo per il risanamento non può essere ammesso a fruire del contributo per l'acquisto o la costruzione.

Art. 40

Modalità di concessione dei contributi

1. Le domande di contributo dovranno essere presentate dall'1 al 31 luglio di ogni anno, unitamente alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 39.

2. Alla domanda, nel caso di nuova costruzione, deve essere allegato un progetto planivolumetrico di massima dell'edificio da costruire, munito di un certificato del sindaco che attesti la conformità dei relativi dati con le previsioni dello strumento urbanistico vigente nonché – per i territori soggetti alla tutela del paesaggio – di un parere espresso dall'organo competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, in ordine alla ammissibilità di massima delle opere.

3. Ai fini dell'accoglimento delle domande saranno predisposte, sulla base di criteri fissati con regolamento, apposite graduatorie. Nella formulazione dei criteri dovrà essere posto particolare riguardo agli interventi ubicati nell'ambito di «zone svantaggiate», individuate in conformità alla relativa legge provinciale, e a quelli concernenti costruzioni plurifamiliari nonché al reddito dei richiedenti.

4. Qualora la domanda venga accolta il richiedente dovrà presentare la documentazione tecnica, comprovante la rispondenza dell'abitazione alle caratteristiche prescritte, nel termine improrogabile, decorrente dalla data della richiesta dei competenti uffici, di:

a) centottanta giorni, per quanto riguarda le costruzioni;

b) novanta giorni, per quanto riguarda gli acquisti.

5. In via eccezionale potranno essere ammesse a contributo anche domande per il completamento di abitazioni già iniziate, purché corrispondano alle caratteristiche prescritte e, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, lo stato di avanzamento dei lavori risulti non superiore al 50 per cento. In tal caso la somma da ammettere a contributo e commisurata alla percentuale delle opere ancora da eseguire.

6. Con il provvedimento di concessione del contributo vengono fissati i termini per l'ultimazione delle costruzioni o per la stipula del contratto di compravendita, in misura comunque non superiore a due anni dalla data del provvedimento di concessione stesso, salvo proroga che potrà essere concessa per cause di forza maggiore.

Art. 41

Riserva fondi

1. In relazione alle domande pervenute i comprensori devono riservare annualmente una quota dei fondi disponibili di cui al presente capo, a giovani coppie di coniugi ed a coloro che intendono contrarre matrimonio. A tal fine, sulla base dei criteri fissati con il regolamento di cui al terzo comma dell'articolo 40, saranno predisposte apposite graduatorie.

2. A favore dei soggetti che si trovano inseriti nei posti utili della graduatoria di cui al comma precedente, il cui reddito complessivo non superi il limite massimo determinato in misura pari al 75 per cento di quello fissato ai sensi della lettera c) dell'articolo 39, può essere concesso, previa specifica richiesta, un contributo integrativo pari al 10 per cento della spesa convenzionalmente fissata ai sensi dell'articolo 38. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59.

3. Nel caso di interventi a favore di coloro che intendono contrarre matrimonio, l'erogazione del contributo di cui all'articolo 38 è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto matrimonio, salvo nel caso di decesso dell'altro contraente. Nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente capo il contributo in conto capitale di cui al secondo comma, eventualmente erogato, dovrà essere rimborsato dal richiedente, aumentato del 15 per cento in ragione d'anno.

4. Al fine dell'ammissibilità della domanda di coloro che intendono contrarre matrimonio, i requisiti di cui alle lettere d), e) ed f) dell'articolo 39 devono essere posseduti anche dall'altro contraente il matrimonio. Agli effetti del possesso del requisito di cui alla lettera c) del medesimo articolo, al reddito imponibile del richiedente è sommato quello dell'altro contraente il matrimonio.

Art. 42

Erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo di cui all'articolo 38 è disposta, previo accertamento della rispondenza delle abitazioni alle caratteristiche prescritte ed agli elaborati di progetto:
- nel caso del contributo di cui al punto 1), dietro presentazione di copia del piano di ammortamento definitivo e del contratto definitivo di mutuo. L'erogazione ha inizio in corrispondenza con il piano di ammortamento medesimo e le semestralità di contributo, scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, sono corrisposte direttamente all'istituto mutuante;
  nel caso del contributo di cui al punto 2), dietro presentazione di copia del contratto di mutuo. L'erogazione ha inizio a partire dalla data di accertamento dell'avvenuta regolare esecuzione dei lavori, nel caso di nuove costruzioni, o dalla data di emissione del verbale di consistenza, nel caso di acquisto. Le semestralità di contributo sono direttamente erogate al beneficiario, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno. In caso di estinzione anticipata del mutuo il contributo cessa di essere corrisposto e devono essere restituite le rate eventualmente erogate successivamente a tale data.

Art. 43

Prefinanziamento

1. Su domanda dell'interessato, corredata, per quanto riguarda gli acquisti, da copia del contratto preliminare di vendita e, per quanto riguarda le costruzioni, da copia del contratto preliminare di mutuo, può essere concesso – a titolo di prefinanziamento – un contributo in conto capitale fino al 5 per cento dell'ammontare del mutuo ed in misura comunque non superiore al 50 per cento degli oneri delle operazioni di prefinanziamento.
2. La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata in data anteriore alla stipulazione del contratto definitivo di mutuo, corredata da idonea documentazione comprovante gli oneri relativi alle operazioni di prefinanziamento.
3. L'erogazione del contributo è disposta previa presentazione del contratto definitivo di mutuo.
4. Qualora, per qualsiasi motivo, sia disposta la revoca del provvedimento di concessione del contributo di cui all'articolo 38, il beneficiario è obbligato a restituire le somme percepite a titolo di prefinanziamento, con le modalità ed i criteri di cui al settimo comma dell'articolo 55.
5. In relazione agli interventi di cui al presente articolo non possono essere ammesse domande che comportino la concessione di contributi di importo inferiore a Lire 100.000.

Art. 44.

Preammortamento

1. Per il periodo compreso fra la data di stipulazione del contratto definitivo di mutuo e la data di entrata in ammortamento, è concesso un contributo in conto interessi, sulla somma mutuata, in misura pari a quella determinata per la concessione del contributo ai sensi dell'articolo 38.
2. Il contributo di cui al comma precedente è corrisposto direttamente all'istituto mutuante dietro presentazione da parte dell'istituto stesso di idonea attestazione.

Capo III

Interventi a favore di cooperative a proprietà individuale

Art. 45

Acquisto o costruzione di alloggi

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alla concessione di contributi, secondo le modalità di cui all'articolo 38, a favore di cooperative edilizie che contraggano mutui con istituti di credito per la costruzione o l'acquisto di alloggi, aventi le caratteristiche specificate nel regolamento di cui all'articolo 3 della presente legge, destinati ad essere ceduti in proprietà ai propri soci, nelle misure di cui al comma successivo.
2. La misura del contributo è determinata sulla base del tasso praticato per i mutui edilizi agevolati

dall'istituto mutuante, alla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni, diminuito di 7 punti per i mutui di cui al punto 1) dell'articolo 38 e di 6 punti per i mutui di cui al punto 2) del medesimo articolo 38.

3. Per i soci beneficiari il cui reddito non superi il limite massimo determinato in misura pari al 75 per cento di quello fissato ai sensi della lettera c) dell'articolo 39 può essere concesso su richiesta delle cooperative, oltre al contributo di cui ai commi precedenti, un contributo in conto capitale pari al 15 per cento della spesa convenzionalmente fissata ai sensi dell'articolo 38.

Art. 46

Requisiti

1. I soci delle cooperative, assegnatari degli alloggi di cui al presente capo, devono possedere i requisiti di cui al precedente articolo 39, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

2. Qualora i soci della cooperativa si trovino nelle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 39, spetta alla cooperativa stessa segnalare alla Provincia dette situazioni, prima dell'eventuale prenotazione.

3. Ove a seguito di accertamento tecnico si verifichi l'ipotesi di cui al citato terzo comma dell'articolo 39, il socio anziché essere ammesso ai benefici previsti dal precedente articolo, potrà presentare domanda per l'ammissione ai contributi di cui all'articolo 64, ovvero ai contributi di cui all'articolo 14 della legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni se l'immobile è situato nell'ambito degli insediamenti storici. In tal caso nella predisposizione della graduatoria di cui al secondo comma dell'articolo 65 gli verrà assegnato un punteggio suppletivo da determinarsi nella deliberazione della Giunta provinciale di cui al medesimo secondo comma.

Art. 47

Procedura per l'erogazione dei contributi

1. Le domande di contributo devono essere presentate dall'1 al 31 luglio di ogni anno unitamente a:

1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della cooperativa;

2) certificato di registrazione al registro delle cooperative;

3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il presidente della cooperativa attesta il numero dei soci in possesso dei requisiti richiesti dal precedente articolo 39, nonché l'eventuale sussistenza delle condizioni per l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi della vigente normativa;

4) progetto planivolumetrico di massima di cui al secondo comma dell'articolo 40.

2. Ogni anno la Giunta provinciale in base ad una graduatoria, predisposta in conformità ai criteri previsti dal regolamento di cui al terzo comma dell'articolo 40, con preferenza per le cooperative che realizzino il loro programma su aree destinate ad edilizia abitativa pubblica e/o agevolata dagli strumenti urbanistici vigenti, delibera gli interventi ammessi a contributo. A decorrere dall'esercizio 1986 potranno essere ammesse a contributo esclusivamente quelle cooperative che realizzino il loro programma nell'ambito delle summenzionate aree. Nella formulazione dei criteri suddetti si dovrà, tra l'altro, tenere conto:

a) del reddito dei soci iscritti alla cooperativa alla data di decorrenza dei termini per la presentazione delle domande, con riferimento al numero degli alloggi richiesti;

b) della valutazione dell'attività precedentemente svolta;

c) dei sistemi costruttivi e tipologie proposte, rapportate alla dimensione dell'intervento, nonché al contenimento delle superfici utili degli alloggi;

d) dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabili e realizzazioni finalizzate al risparmio energetico.

3. Per ciascuno degli interventi ammessi a contributo la cooperativa deve presentare, entro i termini indicati nel quarto comma dell'articolo 40, la documentazione tecnica nel medesimo articolo indicata.

4. Successivamente alla presentazione della documentazione di cui al comma precedente, l'Assessore provinciale competente determina l'ammontare e la durata del mutuo da ammettere a contributo nonché l'entità dello stesso, sulla base dell'aliquota in quel momento in vigore, e fissa i termini per l'ultimazione delle costruzioni o per la stipula del contratto di compravendita, che comunque non potranno essere superiori a due anni dalla data del citato provvedimento, salvo proroga che potrà essere concessa per cause di forza maggiore.

5. A lavori ultimati o ad acquisto effettuato la Giunta provinciale, con propria deliberazione, concede il contributo sempre che:
- sia stata accertata la rispondenza delle abitazioni alle caratteristiche prescritte ed agli elaborati di progetto;
- sia stata presentata, da parte della cooperativa, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi dei soci;
- sia pervenuta: nel caso del contributo di cui al punto 1) dell'articolo 38, da parte dell'istituto mutuante, copia del contratto definitivo di mutuo e copia del piano di ammortamento definitivo; nel caso del contributo di cui al punto 2) dell'articolo 38, copia del contratto di mutuo.

6. L'erogazione del contributo:
- nel caso di cui al punto 1) dell'articolo 38, ha inizio in corrispondenza con il piano di ammortamento e le rate semestrali del contributo stesso, scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, sono corrisposte direttamente all'istituto mutuante;
- nel caso di cui al punto 2) dell'articolo 38, ha inizio a partire dalla data di accertamento dell'avvenuta regolare esecuzione dei lavori, nel caso di nuove costruzioni, o dalla data di emissione del verbale di consistenza, nel caso di acquisto. Le semestralità di contributo sono direttamente erogate alla cooperativa, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno. In caso di estinzione anticipata del mutuo il contributo cessa di essere corrisposto e devono essere restituite le rate eventualmente erogate successivamente a tale data.

7. L'intervento potrà essere realizzato anche per lotti purché ciascuno di questi faccia riferimento ad edifici con almeno quattro alloggi.

8. Nel caso degli interventi di cui al terzo comma dell'articolo 45, per l'erogazione dei contributi si applicano le procedure di cui al successivo articolo 59.

Art. 48

Prefinanziamento e preammortamento

1. Agli interventi di cui al presente capo si estendono le disposizioni di cui all'articolo 43.

2. Per il periodo compreso fra la data di stipulazione del contratto definitivo di mutuo e la data di entrata in ammortamento, è concesso un contributo in conto interessi, sulla somma mutuata, in misura pari a quella determinata per la concessione del contributo ai sensi dell'articolo 45.

3. Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 44.

4. I contributi previsti dal presente articolo non sono cumulabili con le provvidenze previste da altre disposizioni legislative per le cooperative edilizie.

Art. 49

Mutui edilizi individuali

1. Alla suddivisione tra gli assegnatari dei mutui concessi alle cooperative edilizie beneficiarie dei contributi previsti dal presente capo, gli istituti mutuanti possono procedere non prima di tre anni dall'entrata in ammortamento del mutuo previo nulla-osta del competente Assessorato provinciale che indicherà altresì le quote, riferite all'ammontare del finanziamento originariamente accordato alla cooperativa, attribuibili a ciascuna porzione in base alla rispettiva consistenza. Il nulla-osta è subordinato alla verifica della regolarità tecnico-amministrativa della cooperativa e degli alloggi.

2. Il relativo contratto, da stipularsi mediante atto pubblico, è subordinato alla definitiva assegnazione e consegna, da parte della cooperativa, delle abitazioni nonché delle singole pertinenze dei fabbricati ai soci per i quali sia stato comprovato il possesso dei requisiti ai fini della concessione del contributo provinciale.

3. In conseguenza dell'avvenuta suddivisione e dell'accollo delle singole quote di mutuo il socio assegnatario subentra comunque, nei confronti dell'istituto mutuante, in tutti gli obblighi dipendenti dall'operazione di mutuo. Egli rimane altresì soggetto a tutte le norme vigenti in materia di edilizia abitativa agevolata.

Capo IV

Interventi a favore di imprese di costruzione

Art. 50

Costruzione di alloggi

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alla concessione di contributi, nella misura e

secondo le modalità di cui all'articolo 38, a favore di imprese di costruzione, o loro consorzi, che siano regolarmente iscritte presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che contraggano mutui con istituti di credito per la costruzione di alloggi, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3 della presente legge, da cedere a soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39.

Art. 51

Procedura per l'erogazione dei contributi

1. Le domande di contributo devono essere presentate per il 1983 ed il 1984, dall'1 al 31 luglio di ciascun anno unitamente a:

1) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

2) certificato penale del casellario giudiziale;

3) progetto planivolumetrico di cui al secondo comma dell'articolo 40.

2. La Giunta provinciale delibera gli interventi ammessi a contributo. Per ciascuno di tali interventi l'impresa deve presentare, entro i termini di cui alla lettera a) del quarto comma dell'articolo 40, la documentazione tecnica comprovante la rispondenza degli alloggi alle caratteristiche prescritte, unitamente al piano di casa materialmente divisa, recante la chiara indicazione degli alloggi oggetto del contributo.

3. Si applicano le disposizioni di cui al quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 47.

Art. 52

Cessione delle abitazioni costruite dalle imprese

1. La cessione delle abitazioni costruite dalle imprese ai sensi del presente capo ai soggetti indicati nell'articolo 50 deve aver luogo entro il termine massimo di un anno dall'avvenuta ultimazione delle opere, con il rispetto dei limiti relativi alla superficie stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3 in rapporto alla consistenza dei nuclei familiari degli acquirenti, ad un prezzo non superiore a quello stabilito dalla Giunta provinciale, ai sensi del secondo comma dell'articolo 38, per l'anno in cui avviene la cessione medesima.

2. L'istituto mutuante è autorizzato a frazionare in qualsiasi momento i mutui complessivi concessi alle imprese nelle varie quote relative ai singoli alloggi e proporzionalmente alla consistenza di ciascuno di essi in rapporto alla superficie.

Art. 53

Divieto di locazione delle abitazioni costruite dalle imprese

1. È vietata la locazione da parte delle imprese delle abitazioni costruite con le agevolazioni di cui al presente capo. Le abitazioni stesse possono essere vendute a soggetti non aventi i requisiti di cui all'articolo 39, o essere concesse in locazione, purché il costruttore rinunci, per la parte riferentesi alle abitazioni medesime, al relativo contributo, restituendo altresì all'ente erogante le quote di contributo eventualmente già versate, aumentate del 15 per cento in ragione d'anno.

Art. 54

Prefinanziamento e preammortamento

1. Agli interventi di cui al presente capo si estendono le disposizioni di cui agli articoli 43 e 44.

CAPO V

Norme comuni ai capi II, III e IV

Art. 55

Vincoli e sanzioni

1. Le abitazioni costruite o acquistate ai sensi dei precedenti capi II, III e IV non possono essere alienate a nessun titolo né su di esse può costituirsi alcun diritto reale di godimento, per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di entrata in ammortamento del mutuo.

2. Per lo stesso periodo dette abitazioni devono essere occupate dai beneficiari ed è fatto divieto di cederle in locazione, anche parzialmente. Per i lavoratori emigrati all'estero l'obbligo dell'occupazione decorre dal terzo anno successivo all'accertamento di cui al primo comma dell'articolo 42.

3. Tuttavia, per circostanze eccezionali, la Giunta provinciale potrà autorizzare la locazione, la vendita o la costituzione di diritto reale di godimen-

to sull'abitazione prima della scadenza del periodo di cui al primo comma. In tal caso il contributo è revocato con effetto dalla data dell'autorizzazione.

4. Decorso il termine di dieci anni, la locazione, l'alienazione o la costituzione di diritto reale di godimento può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per l'ammissione ai benefici previsti dai precitati capi. Nel caso dei beneficiari degli interventi di cui al terzo comma dell'articolo 45 il termine è elevato a venti anni.

5. In caso di trasferimento della proprietà dell'abitazione, il beneficiario deve darne comunicazione all'I.T.E.A., che potrà esercitare, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all'acquisto per un prezzo pari a quello all'uopo stabilito dal Servizio provinciale competente in materia di espropriazioni, sulla base dei criteri previsti dalle leggi provinciali in materia di esproprio.

6. Le disposizioni dei precedenti quarto e quinto comma cessano di applicarsi decorsi quindici anni dalla data di entrata in ammortamento del mutuo e rispettivamente venti anni, per i beneficiari degli interventi di cui al terzo comma dell'articolo 45.

7. La violazione delle disposizioni di cui ai primi due commi determina la decadenza dal diritto al contributo e comporta l'obbligo, per il beneficiario, di restituire all'ente erogante le annualità del contributo già corrisposte aumentate del 15 per cento in ragione d'anno. La violazione delle disposizioni di cui al quarto e quinto comma determina la revoca delle restanti quote di contributo ancora da versare, con effetto dalla data dell'accertamento dell'avvenuta violazione. Le somme restituite al comprensorio sono dallo stesso riversate alla Tesoreria della Provincia per essere da questa introitate nel proprio bilancio.

8. Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni contenute nei commi precedenti sono nulli. Detta nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

9. A garanzia del rispetto dei vincoli di cui al presente articolo, i beneficiari dovranno prima dell'erogazione del contributo stipulare con l'ente concedente apposita convenzione da annotare, a cura del medesimo, nel libro fondiario.

10. Nel caso di decesso del beneficiario gli eredi subentrano di diritto allo stesso sia nelle agevolazioni che nei vincoli, indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti dall'articolo 39.

CAPO VI

Interventi a favore di cooperative a proprietà indivisa

Art. 56

Acquisto o costruzione di abitazioni

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alla concessione di contributi a favore di cooperative a proprietà indivisa per la costruzione o l'acquisto di alloggi, aventi le caratteristiche specificate nel regolamento di cui all'articolo 3, destinati a rimanere in proprietà della cooperativa stessa, per essere assegnati ai soci della medesima.

2. Si applicano le disposizioni di cui al settimo comma dell'articolo 47.

Art. 57

Contributi

1. Per le finalità di cui all'articolo 56 la Giunta provinciale è autorizzata ad intervenire con la concessione di:

A) contributi in conto capitale nella misura del 25 per cento della spesa convenzionalmente fissata ai sensi del secondo comma dell'articolo 38;

B) contributi annuali costanti, per la durata massima di quindici anni, su mutui, di importo non superiore alla parte di spesa non coperta dal contributo in conto capitale che le cooperative contraggono con istituti o sezioni di credito fondiario ed edilizio, determinati in misura tale da far gravare sui beneficiari una quota pari all'ammortamento annuo costante del solo capitale.

Art. 58

Requisiti

1. I soci delle cooperative, beneficiari dei contributi di cui al presente capo, devono possedere i requisiti di cui all'articolo 39 alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

2. Tuttavia il limite massimo del reddito imponibile è stabilito in misura pari al 75 per cento di quello fissato ai sensi della lettera c) dello stesso articolo 39 e non si applicano le disposizioni relative al limite minimo del reddito di cui alla stessa lettera c).

3. Si applicano le disposizioni di cui al secondo ed al terzo comma dell'articolo 46.

Art. 59

Procedura per l'erogazione dei contributi

1. Agli interventi di cui al presente capo si applicano le disposizioni di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 47.
2. Successivamente alla presentazione della documentazione tecnica, la Giunta provinciale concede il contributo in conto capitale di cui alla lettera A) dell'articolo 57, stabilisce l'ammontare del mutuo di cui alla lettera B) dello stesso articolo e fissa i termini per l'ultimazione delle costruzioni o per la stipula del contratto di compravendita, che comunque non potranno essere superiori a due anni dalla data del provvedimento, salvo proroga che potrà essere concessa per cause di forza maggiore.
3. A lavori ultimati o ad acquisto effettuato la Giunta provinciale, con propria deliberazione, concede il contributo di cui alla lettera B) dell'articolo 57 sempre che:
- sia stata accertata la rispondenza delle abitazioni alle caratteristiche prescritte ed agli elaborati di progetto;
- sia stata presentata, da parte della cooperativa, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi dei soci;
- sia pervenuta da parte dell'istituto mutuante copia del contratto defintivo di mutuo nonché copia del relativo piano di ammortamento.

4. L'erogazione del contributo in conto capitale di cui alla lettera A) dell'articolo 57 è disposta dietro presentazione, da parte della cooperativa:
- per le costruzioni, di copia della relativa denuncia, presentata al comune, di avvenuto inizio dei lavori;
- per gli acquisti, di copia del contratto preliminare di compravendita.

5. L'erogazione del contributo in conto interessi, di cui alla lettera B) dell'articolo 57, è disposta ed ha inizio in corrispondenza con il piano di ammortamento e le rate semestrali del contributo, scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, sono corrisposte direttamente all'istituto mutuante.

Art. 60

Vincoli e sanzioni

1. Nel caso di decesso di un socio attributario di alloggio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 114 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, nell'attribuzione dell'alloggio potranno subentrare anche i figli maggiorenni, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 58 e vengano iscritti quali soci della cooperativa.
2. È fatto espresso divieto alle cooperative a proprietà indivisa, che fruiscono dei contributi previsti dal presente capo, di trasformarsi in cooperative a proprietà individuale. Le abitazioni costruite o acquistate ai sensi del presente capo non possono essere alienate o locate a nessun titolo, né su di esse può costituirsi alcun diritto reale di godimento.
3. La violazione dei divieti di cui al comma precedente comporta l'obbligo, per la cooperativa, di restituire alla Provincia i contributi erogati aumentati del 20 per cento in ragione d'anno, mediante versamento alla Tesoreria provinciale con introito al bilancio della Provincia stessa.

Art. 61

Preammortamenti

1. Per il periodo compreso fra la data di stipula del contratto definitivo di mutuo e la data di entrata in ammortamento, è concesso un contributo in misura pari all'onere per interessi e spese dell'operazione di finanziamento.
2. Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 44.

TITOLO IV

Interventi per il risanamento del patrimonio edilizio esistente

CAPO I

Generalità

Art. 62

Definizione

1. Agli effetti di quanto previsto dalla presente legge, costituiscono intervento di risanamento le opere tendenti al recupero e all'adeguamento all'uso moderno di edifici, o di parti di essi, destinati o da destinare ad abitazione.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 3 saranno specificati gli interventi e le opere di risanamento ammissibili a contributo ai sensi della presente legge.

CAPO II

Risanamento di abitazioni ad opera dei proprietari

Art. 63

Finalità

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alla concessione di contributi a favore di proprietari, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39 della presente legge, per il risanamento di abitazioni occupate o da occupare con il proprio nucleo familiare. Nel caso in cui l'immobile oggetto del risanamento risulti in comproprietà indivisa, la domanda deve essere sottoscritta anche dai comproprietari i quali debbono altresì rinunciare, a favore del richiedente, all'uso dell'abitazione. Per i comproprietari non è richiesto il possesso dei citati requisiti.
2. Possono essere ammesse domande di risanamento per più abitazioni, comprese in un unico edificio, da parte di proprietari che intendono predisporre un adeguato alloggio, oltre che per sè, anche per i figli maggiorenni o per i propri genitori o per quelli del coniuge, purché coloro che occuperanno l'alloggio siano in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 39.
3. Per i fini di cui ai due precedenti commi possono essere ammesse domande per il risanamento di immobili, in atto non destinati ad abitazione, e la cui precedente destinazione sia cessata.
4. La proprietà o la comproprietà dell'immobile oggetto dell'intervento di risanamento deve essere iscritta nel libro fondiario alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
5. Qualora il trasferimento della proprietà sia avvenuto per successione a causa di morte, e non sia stata ancora effettuata la relativa iscrizione nel libro fondiario, si avrà tuttavia riguardo alla data dell'apertura della successione stessa.

Art. 64

Contributi

1. Per il risanamento degli immobili possono essere concessi, su specifica richiesta dell'interessato:

A) o contributi in conto capitale nella misura del 45 per cento della spesa ammissibile;

B) o, cumulativamente:

a) contributi in conto capitale nella misura del 30 per cento della spesa ammissibile:

b) 1) contributi annuali costanti per la durata massima di quindici anni, su mutui che gli interessati intendono contrarre con istituti o sezioni di credito fondiario ed edilizio, per un importo non superiore alla parte di spesa non coperta dal contributo in conto capitale, determinati in misura tale che l'onere gravante sui mutuatari, per interessi, diritti, commissioni e spese accessorie, sia pari al 5 per cento, oltre il rimborso del capitale;

2) in alternativa al contributo di cui al punto 1), a scelta del richiedente, contributi annuali costanti, per la durata massima di dieci anni su mutui che gli interessati intendano contrarre con istituti di credito ordinario per un importo non superiore alla quota di spesa non coperta dal contributo in conto capitale. La misura del contributo è determinata sulla base del tasso praticato, alla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni, per i mutui di cui al punto 1), diminuito di 8,5 punti. Tale diminuzione può essere modificata, in relazione all'andamento dei tassi, dalla Giunta provinciale entro il 31 dicembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo.

2. La spesa minima e massima ammissibile a contributo saranno annualmente fissate dalla Giunta provinciale.
3. L'erogazione del contributo in conto capitale di cui alla lettera A) del primo comma, è disposta:
- per una quota pari al 30 per cento della spesa ammissibile dietro presentazione da parte dell'interessato di copia della relativa denuncia, presentata al comune, di avvenuto inizio dei lavori;
- per la restante quota pari al 15 per cento della spesa ammissibile, all'ultimazione dei lavori, previo accertamento dell'avvenuta regolare esecuzione delle opere.

4. L'erogazione dei contributi di cui alla lettera B) del primo comma, è disposta:
- per il contributo in conto capitale di cui alla lettera a) dietro presentazione da parte dell'interessato di copia della relativa denuncia, presentata al comune, di avvenuto inizio dei lavori;
- per il contributo in conto interessi di cui alla lettera b), subordinatamente all'avvenuta regolare esecuzione dei lavori e:

– nel caso del contributo di cui al punto 1), dietro presentazione di copia del piano di ammortamento definitivo e del contratto definitivo di mutuo. L'erogazione ha inizio in corrispondenza con il piano di ammortamento medesimo e le semestralità

di contributo, scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, sono corrisposte direttamente all'istituto mutuante;

– nel caso del contributo di cui al punto 2), dietro presentazione di copia del contratto di mutuo. L'erogazione ha inizio a partire dalla data di accertamento dell'avvenuta regolare esecuzione dei lavori. Le semestralità di contributo sono direttamente erogate al beneficiario, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno. In caso di estinzione anticipata del mutuo il contributo cessa di essere corrisposto e devono essere restituite le rate eventualmente erogate successivamente a tale data. Si applicano le disposizioni di cui al settimo comma dell'articolo 55.

Art. 65

Procedure

1. Le domande di contributo devono essere presentate dall'1 al 31 luglio di ogni anno unitamente: alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti, al progetto esecutivo delle opere da realizzare, nonché alla concessione di edificare e/o alle prescritte autorizzazioni, ed all'assenso all'esecuzione delle opere. degli eventuali comproprietari e/o titolari di diritti reali sugli immobili stessi.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione della ripartizione di cui al terzo comma dell'articolo 2, la Giunta comprensoriale, in base ad una graduatoria predisposta in conformità ai criteri di massima fissati con il regolamento di cui al terzo comma dell'articolo 40, delibera gli interventi ammessi a contributo e fissa i termini per l'ultimazione delle opere, che comunque non potranno essere superiori a ventiquattro mesi dalla data del provvedimento stesso. Nella formulazione dei criteri si dovrà tener conto anche della vetustà del fabbricato, del dimensionamento dell'intervento e della destinazione degli alloggi.

Art. 66

Preammortamento

1. Per i mutui assistiti dal contributo di cui al punto 1) della lettera B) dell'articolo 64, relativamente al periodo compreso fra la data di stipulazione del contratto definitivo di mutuo e la data di entrata in ammortamento, è concesso un contributo in conto interessi, sulla somma mutuata, in misura pari all'aliquota percentuale del contributo di cui al punto 2) della stessa lettera B), determinata alla data di stipulazione del contratto definitivo di mutuo.

2. Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 44.

Capo III

Acquisto e risanamento di immobili esistenti

Art. 67

Finalità

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alla concessione di contributi a favore di singoli o di cooperative, siano esse a proprietà indivisa o individuale, per l'acquisto ed il risanamento di immobili non occupati da adibire ad abitazioni dei richiedenti o dei soci delle cooperative medesime, purché gli stessi siano stati costruiti da almeno trenta anni alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

2. A tal fine possono essere acquistati e risanati anche immobili, in atto non destinati ad abitazione, e la cui precedente destinazione sia cessata.

Art. 68

Contributi

1. Per i fini di cui all'articolo precedente possono essere concessi cumulativamente:

A) contributi in conto capitale nella misura del 30 per cento della spesa ammissibile;

B) 1) contributi annuali per la durata massima di quindici anni, su mutui che gli interessati intendono contrarre con istituti o sezioni di credito fondiario ed edilizio, per un importo non superiore alla parte di spesa non coperta dal contributo in conto capitale, determinati in misura tale che l'onere gravante sui mutuatari, per interessi, diritti commissioni e spese accessorie, sia pari al 5 per cento, oltre il rimborso del capitale;

2) in alternativa al contributo di cui al punto 1), a scelta del richiedente, contributi annuali costanti, per la durata massima di dieci anni su mutui che gli interessati intendano contrarre con istituti di credito ordinario per un importo non superiore alla quota di spesa non coperta dal contributo in conto capitale. La misura del contributo è determi-

nata sulla base del tasso praticato, alla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni, per i mutui di cui al punto 1), diminuito di 7,5 punti.

2. Per le cooperative a proprietà indivisa i contributi di cui al punto 1) della lettera B) del primo comma sono concessi in misura tale da far gravare sui beneficiari una quota pari all'ammortamento annuo costante del solo capitale.

3. La spesa massima ammissibile sarà annualmente fissata dalla Giunta provinciale in misura comunque non superiore al doppio di quella fissata ai sensi del secondo comma dell'articolo 64.

4. La quota di spesa ammissibile relativa all'acquisto non può essere superiore al 50 per cento dell'ammontare massimo fissato ai sensi del precedente comma.

Art. 69

Procedure

1. Le domande per i contributi di cui al presente capo devono essere presentate, dall'1 al 31 luglio di ogni anno, alla giunta comprensoriale, per quanto riguarda i richiedenti singoli, e alla Giunta provinciale, per quanto riguarda le cooperative.

2. Alle domande devono essere uniti:
- per i singoli la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 39;
- per le cooperative la documentazione indicata ai punti 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 47;
- in ogni caso, il progetto esecutivo, debitamente approvato, relativo alle opere di risanamento, nonché la concessione di edificare e/o le prescritte autorizzazioni. A tal fine la sottoscrizione da parte del proprietario-venditore della domanda di concessione di edificare costituisce titolo per il rilascio della stessa a nome dell'acquirente-richiedente.

3. Per la concessione dei contributi si applicano le procedure dell'articolo 65, secondo comma, intendendosi, per quanto riguarda le cooperative, sostituita la Giunta provinciale alla giunta comprensoriale.

Art. 70

Modalità di erogazione dei contributi

1. L'erogazione del contributo in conto capitale di cui alla lettera A) del precedente articolo 68 è disposta, direttamente a favore del beneficiario, su presentazione, da parte dello stesso, di copia del contratto di compravendita e della denuncia presentata al comune di avvenuto inizio dei lavori.

2. L'erogazione dei contributi di cui alla lettera B) del medesimo articolo 68 è subordinata all'avvenuta regolare esecuzione dei lavori, nonché, per le cooperative, alla presentazione della documentazione comprovante il possesso, da parte dei soci, dei requisiti di cui agli articoli 46 o 58. Essa è disposta:

a) per quanto attiene il contributo di cui al punto 1) della lettera B), dietro presentazione di copia del piano di ammortamento definitivo e del contratto definitivo di mutuo. Essa ha inizio in corrispondenza con il piano di ammortamento medesimo e le semestralità di contributo sono corrisposte direttamente all'istituto mutuante con scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno;

b) per quanto attiene il contributo di cui al punto 2) della lettera B), dietro presentazione di copia del contratto di mutuo con inizio a partire dalla data di accertamento dell'avvenuta regolare esecuzione dei lavori. Le semestralità di contributo sono direttamente erogate al beneficiario, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, subordinatamente alla non estinzione anticipata del mutuo. Nel caso di estinzione anticipata del mutuo il contributo cessa di essere corrisposto e devono essere restituite le rate eventualmente erogate successivamente a tale data. Si applicano le disposizioni di cui al settimo comma dell'articolo 55.

Art. 71

Preammortamenti

1. Per gli interventi di cui al presente capo si applicano le disposizioni di cui:
- all'articolo 66 per i singoli e le cooperative edilizie a proprietà individuale;
- all'articolo 61 per le cooperative edilizie a proprietà indivisa.

CAPO IV

Norme comuni ai capi II e III

Art. 72

Vincoli e sanzioni

1. Agli interventi di cui al presente titolo, ai quali sia concesso esclusivamente un contributo in

conto capitale superiore a Lire 10.000.000, si applicano le disposizioni degli articoli 55 e 60. Il vincolo di cui al primo comma dell'articolo 55 decorre dalla data di concessione del contributo.

2. Nel caso in cui, per gli interventi previsti dal secondo comma dell'articolo 63, dopo la concessione del contributo intervenga il trasferimento di proprieta dell'alloggio dal beneficiario del contributo al destinatario dell'alloggio risanato, il contributo stesso puo essere corrisposto a favore di quest ultimo.

3. Per gli interventi di cui al capo II del presente titolo, a favore di lavoratori, emigrati all'estero. l'obbligo dell'occupazione decorre dalla data di rientro dall'estero.

CAPO V

Risanamento di alloggi da cedere in locazione

Art. 73

Risanamento a fini locativi

1. A favore di soggetti che intendano risanare edifici di loro proprietà comprendenti una o piu abitazioni. oltre che per i propri fini abitativi conformemente a quanto previsto nel secondo comma dell'articolo 63, anche per cederli in locazione, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere cumulativamente:

A) contributi in conto capitale nella misura del 30 per cento della spesa ammissibile;

B) 1) contributi annuali per la durata massima di quindici anni, su mutui che gli interessati intendono contrarre con istituti o sezioni di credito fondiario ed edilizio, per un importo non superiore alla parte di spesa non coperta dal contributo in conto capitale, determinati in misura tale che l'onere gravante sui mutuatari, per interessi, diritti, commissioni e spese accessorie, sia pari al 5 per cento, oltre il rimborso del capitale.

2) in alternativa al contributo di cui al punto 1), a scelta del richiedente, contributi annuali costanti. per la durata massima di dieci anni su mutui che gli interessati intendano contrarre con istituti di credito ordinario per un importo non superiore alla quota di spesa non coperta dal contributo in conto capitale. La misura del contributo è determinata sulla base del tasso praticato, alla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni per i mutui di cui al punto 1), diminuito di 8,5 punti.

2. La spesa massima ammissibile a contributo sarà annualmente fissata dalla Giunta provinciale.

3. L'erogazione dei contributi previsti dai precedenti commi è subordinata alla stipula di un'apposita convenzione con la Provincia, con la quale il proprietario si impegna a cedere in locazione, con prelazione all'I.T.E.A., gli appartamenti risanati a tali fini, alle condizioni di cui al successivo articolo 74.

4. Nella convenzione, oltre ad eventuali altri obblighi e relative sanzioni a carico del beneficiario, dovrà essere previsto che, qualora l'interessato non faccia pervenire alla Provincia, entro un anno dall'ultimazione delle opere, copia del contratto di locazione, dovrà provvedere a restituire le quote di contributo già versate, aumentate del 15 per cento in ragione d'anno.

5. Le domande per ottenere le agevolazioni previste dal presente articolo dovranno essere presentate alla Provincia dall'1 luglio al 31 luglio di ogni anno e dovranno essere corredate da una relazione contenente, oltre l'esatta descrizione dell'immobile, l'indicazione dei lavori da eseguire e la relativa spesa. Qualora la domanda venga accolta il richiedente dovrà presentare, nel termine improrogabile di centottanta giorni, il progetto esecutivo delle opere da realizzare, nonché la concessione di edificare e/o le prescritte autorizzazioni.

6. I contributi di cui al presente articolo sono concessi anche ai comuni i quali intendono risanare edifici di loro proprietà per destinarli all'edilizia residenziale pubblica o ad abitazioni per particolari categorie sociali. In tal caso i contributi di cui al punto 1) della lettera B) del primo comma sono determinati in misura tale da far gravare sui comuni una quota pari all'ammortamento annuo costante del solo capitale.

7. Per i comuni non si applica la disposizione di cui al terzo comma. Agli alloggi destinati all'edilizia residenziale pubblica si applicano le disposizioni di cui all'ottavo comma dell articolo 21.

Art. 74

Determinazione del canone di locazione

1. Il canone di locazione che il locatario corrisponderà al proprietario degli alloggi sarà pari a quello che spetterebbe ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per gli alloggi ubicati in comuni ove, ai sensi dell'articolo 26 della legge 27 luglio 1978, n.

392, non si applicano le disposizioni previste dalla legge stessa, i coefficienti di classe demografica sono quelli stabiliti col regolamento di cui all'articolo 19. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi di cui al quinto e ottavo comma dell'articolo 21, al quarto comma dell'articolo 33 e al sesto comma dell'articolo 35.

Art.75

Destinatari degli alloggi

1. Gli alloggi locati all'I.T.E.A. sono assegnati sulla base delle graduatorie comprensoriali per l'assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica di cui all'articolo 20 o in via temporanea ai sensi dell'articolo 32.
2. Gli assegnatari corrispondono all'I.T.E.A. un canone di locazione nella misura prevista dall'articolo 18.

Art. 76

Erogazione dei contributi e vincoli

1. L'erogazione del contributo in conto capitale, di cui alla lettera A) dell'articolo 73, è disposta dietro presentazione da parte dell'interessato di copia della relativa denuncia, presentata al comune, di avvenuto inizio dei lavori, nel caso di contributi concessi ai comuni, detta denuncia è sostituita da una dichiarazione del sindaco.
2. L'erogazione dei contributi di cui alla lettera B) del medesimo articolo 73 è subordinata all'avvenuta regolare esecuzione dei lavori ed è disposta:

a) per quanto attiene il contributo di cui al punto 1) della lettera B), dietro presentazione di copia del piano di ammortamento definitivo e del contratto definitivo di mutuo. Essa ha inizio in corrispondenza con il piano di ammortamento medesimo e le semestralità di contributo sono corrisposte direttamente all'istituto mutuante con scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno;

b) per quanto attiene il contributo di cui al punto 2) della lettera B), dietro presentazione di copia del contratto di mutuo con inizio a partire dalla data di accertamento dell'avvenuta regolare esecuzione dei lavori. Le semestralità di contributo sono direttamente erogate al beneficiario, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, subordinatamente alla non estinzione anticipata del mutuo. Nel caso di estinzione anticipata del mutuo il contributo cessa di essere corrisposto e devono essere restituite le rate eventualmente erogate successivamente a tale data. Si applicano le disposizioni di cui al settimo comma dell'articolo 55.
3. La durata della convenzione tra il beneficiario e la Provincia Autonoma di Trento, stipulata ai sensi del terzo comma dell'articolo 73, deve essere uguale alla durata del mutuo e comunque non inferiore a dieci anni anche nel caso in cui l'interessato estingua anticipatamente il mutuo stesso.
4. Dopo la scadenza della convenzione i contratti di locazione potranno essere rinnovati e saranno regolati dalle disposizioni della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Per la durata della convenzione è fatto divieto di alienare le abitazioni per atto tra vivi, salvo autorizzazione che la Giunta provinciale può concedere per circostanze eccezionali e comunque con diritto di prelazione all'acquisto a favore dell'I.T.E.A. da esercitarsi, entro novanta giorni dalla precitata autorizzazione, per un prezzo pari a quello all'uopo stabilito dal Servizio provinciale competente in materia di espropriazioni sulla base dei criteri previsti dalle leggi provinciali in materia di espropriazioni.

Art. 77

Preammortamenti

1. Agli interventi di cui al presente capo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 66.

CAPO VI

Interventi di risanamento da parte dell'I.T.E.A.

Art. 78

Risanamento del patrimonio edilizio esistente

1. I proprietari di immobili, comprendenti una o più abitazioni, che intendano cederle in locazione possono inoltrare domanda alla Provincia per il loro risanamento da parte dell'I.T.E.A.. Le domande devono essere presentate dall'1 al 31 luglio di ogni anno.
2. L'I.T.E.A., dietro deliberazione della Giunta provinciale in ordine all'accoglimento della domanda, procede al risanamento degli immobili, previa

stipula di apposita convenzione con i proprietari con la quale questi si impegnano a cederli in locazione all'I.T.E.A. stesso, per la durata minima di venti anni alle condizioni previste dai successivi commi.

3. Gli alloggi risanati sono assegnati sulla base delle graduatorie comprensoriali per l'assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica di cui all'articolo 20 o in via temporanea ai sensi dell'articolo 32.

4. Gli assegnatari corrispondono all'I.T.E.A. un canone di locazione nella misura prevista dall'articolo 18.

5. Ai proprietari degli alloggi risanati non viene corrisposto alcun canone di locazione per un periodo da determinarsi con la convenzione, comunque non inferiore a dieci anni e non superiore a quindici, in relazione all'entità dell'intervento di risanamento.

6. Per il periodo successivo l'I.T.E.A. corrisponderà al proprietario un canone di locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni, o del secondo comma dell'articolo 74 della presente legge.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per gli immobili di proprietà degli enti pubblici locali non economici. In tal caso la convenzione di cui al secondo comma ha durata decennale.

Art. 79

Finanziamenti

1. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre annualmente, a favore dell'I.T.E.A., le assegnazioni finanziarie necessarie alla totale copertura degli oneri di realizzazione degli interventi di cui all'articolo 78.

CAPO VII

Norme comuni ai capi V e VI

Art. 80

Presupposti per gli interventi provinciali

1. L'accoglimento delle domande per l'intervento di cui ai capi V e VI è subordinato, in ogni caso, alla verifica da parte della Giunta provinciale delle esigenze alloggiative rilevate per comuni e per zone omogenee nell'ambito di ciascun comprensorio.

Art. 81

Copertura degli oneri per locazioni convenzionate

1. Annualmente la Provincia assegna all'I.T.E.A. le somme necessarie a coprire la differenza fra l'ammontare del canone di locazione, determinato ai sensi dei precedenti articoli 74 e 78, e il canone di locazione che verrà versato all'I.T.E.A. stesso dagli assegnatari degli alloggi.

2. L'erogazione della predetta differenza è disposta in rate trimestrali posticipate, sulla base di un elenco contenente l'indicazione degli alloggi e dell'entità dei canoni.

TITOLO V

Acquisizione di aree

CAPO I

Aree

Art. 82

Individuazione, acquisto ed assegnazione di aree

1. Le aree necessarie agli insediamenti di edilizia abitativa sia pubblica che agevolata sono individuate, acquisite ed assegnate in base alla normativa provinciale vigente in materia di urbanistica.

2. Al fine di favorire il reperimento di aree per l'edilizia abitativa pubblica l'I.T.E.A., previa autorizzazione della Giunta provinciale, può procedere all'acquisto, a trattativa privata, delle aree, così come individuate ai sensi del precedente comma, ad un prezzo corrispondente a quello stabilito dal Servizio provinciale preposto alle espropriazioni, secondo i criteri previsti dalle leggi provinciali in materia di esproprio, aumentabile fino ad un massimo del 10 per cento. Analoga facoltà, con le medesime modalità, è data ai comuni per l'acquisto di aree da destinare all'edilizia abitativa agevolata.

3. L'I.T.E.A. può altresì convenire previa autorizzazione della Giunta provinciale, a titolo di corri-

spettivo, la cessione, a favore del proprietario dell'area, di una quota non superiore al 20 per cento degli alloggi che realizzerà sull'area medesima. Il valore degli alloggi è stimato dal Servizio provinciale preposto alle espropriazioni.

Capo II
Fondo di rotazione

Art. 83
Destinazione

1. È istituito un fondo di rotazione destinato all'assegnazione di somme a favore dei comuni per l'acquisizione di aree destinate ad edilizia abitativa dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché per l'urbanizzazione primaria delle aree e per la realizzazioni delle opere di carattere generale necessarie per allacciare le aree stesse ai pubblici servizi.

Art. 84
Modalità per l'ammissione

1. I comuni che intendano beneficiare di erogazioni a carico del fondo di cui all'articolo precedente devono presentare, entro il 31 luglio di ogni anno, domanda alla Giunta provinciale corredata dall'elenco delle aree da acquistare – suddivise in aree edificabili ad aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria – nonché da una previsione di massima della spesa necessaria distinta per gli acquisti e per la realizzazione di opere di urbanizzazione.
2. La Giunta provinciale, nell'ambito dei progetti di cui all'articolo 1, determina i comuni ammessi a beneficiare delle erogazioni del fondo di rotazione e l'entità delle somme destinate a ciascuno di essi.

Art. 85
Erogazione delle somme

1. L'erogazione delle somme destinate a ciascun comune è subordinata:

a) per quanto attiene all'acquisizione delle aree, all'avvio delle procedure di espropriazione delle aree stesse o alla dimostrazione, mediante produzione del contratto preliminare di compravendita, della possibilità di acquisto, ad un prezzo non superiore a quello stabilito dall'Ufficio provinciale preposto alle espropriazioni aumentato fino ad un massimo del 10 per cento;

b) per quanto attiene alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, alla produzione del progetto esecutivo, debitamente approvato, delle opere stesse.

Art. 86
Liquidazione delle somme

1. Ai fini dell'erogazione delle somme assegnate si applicano le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 2.
2. Ad acquisto avvenuto o ad opere ultimate, i comuni inviano alla Provincia un rendiconto finale unitamente:
– per gli acquisti, al decreto di esproprio od al contratto di compravendita;
– per le opere di urbanizzazione primaria alla contabilità finale dei lavori.

Art. 87
Rimborso delle somme

1. Le somme erogate ai comuni, per l'acquisto di aree destinate ad essere cedute, devono essere rimborsate alla Provincia entro trenta giorni dall'avvenuto incasso del prezzo di cessione di ogni singolo lotto, e comunque entro due anni dall'invio del rendiconto finale di cui all'articolo precedente. Tale termine può essere prorogato con deliberazione della Giunta provinciale, su motivata richiesta del comune interessato, fino ad un massimo di un anno, limitatamente alle somme afferenti ai lotti per i quali non sia stato possibile perfezionare l'atto di cessione. Alla scadenza del predetto termine di proroga le somme erogate devono essere rimborsate indipendentemente dall'avvenuta cessione delle aree.
2. Le somme erogate ai comuni per l'acquisto di aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria o per la realizzazione delle opere stesse, devono essere rimborsate alla Provincia in 10 rate annuali costanti, scadenti il 30 giugno di ogni anno, a partire dall'anno successivo all'invio del rendiconto finale di cui all'articolo 86, secondo comma.

Art. 88

Reimpiego dei fondi

1. Le somme rimborsate ai sensi dell'articolo 87 saranno introitate nel bilancio della Provincia per essere destinate al fondo di rotazione di cui all'articolo 83.
2. Al medesimo fondo sono altresì destinate le somme che i comuni rimborsano alla Provincia ai sensi della legge provinciale 5 gennaio 1970, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le somme erogate all'I.T.E.A., ai sensi della menzionata legge provinciale n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, non sono più soggette a rimborso da parte dello stesso.

TITOLO VI

Norme transitorie e finali

Art. 89

Calamità naturali

1. Le domande per ottenere i contributi previsti dai titoli III e IV, capo II, relative alla ricostruzione o al risanamento di abitazioni che siano state distrutte o gravemente danneggiate da incendi o altre calamità naturali, possono essere presentate, anche in deroga ai termini previsti dalla presente legge, entro trenta giorni dall'evento calamitoso.
2. Per gli alloggi da ricostruire con l'obbligo del rispetto del perimetro preesistente, si prescinde dai limiti di superficie fissati nel regolamento di cui all'articolo 3.

Art. 90

Ulteriori agevolazioni per gli interventi nell'ambito delle «zone svantaggiate»

1. I contributi in conto interessi previsti dalla presente legge per iniziative ubicate nell'ambito delle «zone svantaggiate», che saranno individuate con apposita legge provinciale, sono determinati in modo tale che l'onere gravante sui mutuatari o la misura annua costante dei contributi stessi sono rispettivamente diminuiti e aumentati di 2 punti.

Art. 91

Costituzione degli organi

1. Fino alla fine della presente legislatura restano in carica:

– il C.E.A., costituito ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, così come modificato dall'articolo 30 della legge provinciale 3 settembre 1977, n. 24, con i compiti di cui al precedente articolo 5;
– il consiglio di amministrazione dell'I.T.E.A., costituito ai sensi dell'articolo 6 della citata legge provinciale n. 31;
– la commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, costituita ai sensi dell'articolo 1 della legge provinciale 2 maggio 1962, n. 6, così come modificato dall'articolo 8 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e dall'articolo 8 della menzionata legge provinciale n. 24, con i compiti di cui al precedente articolo 12.

2. Le commissioni comprensoriali di cui all'articolo 25 della legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62, con i compiti attribuiti alle commissioni di cui all'articolo 15, restano in carica fino alla scadenza delle attuali assemblee comprensoriali.

Art. 92

Canoni di locazione

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 19, l'I.T.E.A. provvede alla rideterminazione dei canoni di locazione di tutti gli alloggi di edilizia abitativa pubblica di sua proprietà o ad esso affidati in amministrazione, sulla base delle norme stabilite dall'articolo 18.

2. I nuovi canoni di locazione rideterminati a norma del precedente comma saranno applicati con effetto dall' 1 gennaio o 1 luglio immediatamente successivi alla precitata rideterminazione. In tal caso, l'aggiornamento di cui al terzo comma decorre dall'1 agosto dell'anno successivo a quello dell'applicazione dei nuovi canoni.

3. Fino alle date di cui al comma precedente si applicano i canoni di locazione previsti dalla legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62, e successive modificazioni ed integrazioni. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare in via transitoria modifiche, anche con efficacia retroattiva non anteriore all'ultimo adeguamento dei canoni, alle norme regolamentari concernenti i canoni di locazione stessi. Il limite di cui al secondo comma dell'articolo 13 della legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62, così come modificato dall'articolo 22 della legge provinciale 1 settembre 1981, n. 19, è ridotto al 20 per cento.

Art. 93

Sistema informativo casa

1. Al fine di elevare e qualificare la capacità di governo del comparto dell'edilizia abitativa attraverso il metodo della programmazione ed in particolare allo scopo di disporre dei necessari supporti di conoscenza per la definizione e l'attuazione dei progetti e dei piani previsti dall'articolo 1, la Provincia provvede ad organizzare, nel quadro del sistema informativo provinciale, un Sistema informativo casa.
2. Nell'ambito del Sistema informativo casa e in corrispondenza altresì con l'anagrafe prevista dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, la Provincia provvede in particolare a formare, aggiornare e gestire:

a) l'anagrafe degli assegnatari in locazione semplice degli alloggi di proprietà di enti pubblici realizzati, risanati, acquisiti per le finalità sociali proprie dell'edilizia abitativa pubblica;

b) l'inventario del patrimonio abitativo individuato alla precedente lettera a);

c) l'anagrafe dei beneficiari di alloggi di edilizia abitativa pubblica assegnati a riscatto o in proprietà;

d) l'anagrafe dei beneficiari di agevolazioni finanziarie pubbliche ottenute per costruire, risanare, acquistare alloggi, ivi comprese quelle previste dalla legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle eventualmente previste dalla legislazione provinciale di sostegno dei settori economici;

e) l'anagrafe dei richiedenti l'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica;

f) l'anagrafe dei richiedenti la concessione di agevolazioni finanziarie per costruire, risanare, acquistare alloggi.

3. Per l'attuazione del Sistema informativo casa ed in particolare per l'attuazione degli adempimenti di cui al comma precedente la Provincia può avvalersi dell'I.T.E.A. e della società di cui alla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10. Per gli adempimenti connessi all'attuazione dell'anagrafe di cui alla lettera d) del comma precedente può essere utilizzata l'anagrafe prevista dalla legge provinciale 19 novembre 1979, n. 10.
4. La formazione del Sistema informativo casa nonché delle anagrafi e dell'inventario di cui al precedente secondo comma si attua attraverso programmi esecutivi approvati dalla Giunta provinciale.
5. I soggetti interessati sono tenuti a fornire alla Provincia od agli enti di cui essa si avvale per l'attuazione del Sistema informativo casa tutte le informazioni e la documentazione che si rendono necessarie per la realizzazione dei programmi di cui al comma precedente. Ai fini dell'acquisizione delle informazioni di che trattasi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalle vigenti leggi.

Art. 94

Regolamenti

1. I regolamenti di cui agli articoli 3, 19 e 40 sono approvati dalla Giunta provinciale entro centottanta giorni dalla data di entrata di vigore della presente legge.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente, i comuni sono tenuti a far pervenire alla Giunta provinciale lo schema di regolamento previsto al nono comma dell'articolo 21 per ottenere un parere di conformità.
3. Fino all'entrata in vigore degli stessi continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con le norme della presente legge, le disposizioni di cui al D.P.G.P. 6-2/Legisl. di data 2 aprile 1979 e al D.P.G.P. 56-1626/Legisl. di data 21 maggio 1973 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 95

Nuovo statuto dell'I.T.E.A

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale delibera il nuovo statuto di cui al precedente articolo 10. Il parere dell'I.T.E.A. deve essere reso entro sessanta giorni dalla data del ricevimento della richiesta da parte della Giunta provinciale.
2. Fino all'approvazione del nuovo statuto si applica quello attualmente in vigore.
3. In relazione ad obiettive esigenze di organizzazione, di adattamento del sistema di scritture e di predisposizione dei necessari strumenti contabili, l'I.T.E.A. provvede ad una graduale applicazione, comunque non posteriore all'1 gennaio 1985, delle norme disposte dalla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 per gli enti pubblici funzionali della provincia.

Art. 96

Esercizio delle funzioni delegate

1. Fino a quando non venga approvato un documento d'intesa per l'esercizio delle funzioni dele-

gate previsto dall'articolo 27 della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10, i comprensori continuano ad esercitare le funzioni loro delegate attenendosi ai criteri emanati ai sensi della legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62, in quanto compatibili con le norme della presente legge.

Art. 97

Norma transitoria

1. Nella prima applicazione della presente legge, relativamente ai progetti decorrenti dall'anno 1983, il termine di cui all'articolo 2, terzo comma, è stabilito in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
2. Nella prima applicazione della presente legge le domande di cui al primo comma dell'articolo 20 devono essere presentate nel termine di sessanta giorni dalla data di approvazione, da parte delle rispettive giunte comprensoriali, del provvedimento con il quale vengono determinate le zone omogenee di cui al quinto comma dell'articolo 20.
3. Le graduatorie redatte sulla base di bandi per l'assegnazione di alloggi emanati prima della data di entrata in vigore della presente legge, esplicano la loro efficacia fino alla formazione della graduatoria di cui all'articolo 20.
4. In deroga alla disciplina per l'assegnazione di alloggi, la giunta comprensoriale è autorizzata ad assegnare in locazione semplice, agli attuali inquilini, gli alloggi dagli stessi occupati, alla data di entrata in vigore della presente legge, in dipendenza di eventi di pubblica calamità o in forza di provvedimenti di requisizione disposti dalla competente autorità. L'assegnazione è subordinata all'accertamento, da parte della commissione di cui all'articolo 15, del possesso dei requisiti generali per l'assegnazioni di alloggi di edilizia abitativa pubblica, nonché al versamento, da parte degli inquilini interessati, degli eventuali canoni di locazione arretrati.
5. La disposizione del precedente comma si applica altresì a coloro che, anche senza titolo, occupino l'alloggio alla data di entrata in vigore della presente legge. L'assegnazione è subordinata al recupero da parte dell'I.T.E.A. di tutti i canoni e spese accessorie dovute per il periodo non regolato da contratto e delle spese legali e giudiziarie eventualmente occorse in sede di contenzioso. La disposizione del presente comma non si applica qualora l'occupazione dell'alloggio abbia avuto origine da fatto violento o clandestino.

Art. 98

Norme per gli insediamenti storici e modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44

1. Nell'ambito degli insediamenti storici, individuati ai sensi dell'articolo 22 della legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44 o comunque rientranti nei piani generali di cui all'articolo 4 della stessa legge provinciale, non si applicano le disposizioni di cui al capo II del titolo IV della presente legge. In ogni caso, nella predisposizione dei piani e dei progetti di cui all'articolo 1, si dovrà tener conto degli interventi proposti ai sensi della citata legge provinciale n. 44/1978 per le finalità dell'edilizia abitativa.
2. Il tredicesimo comma dell'articolo 13 della legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.
3. Al punto 1) del primo comma dell'articolo 14 della legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta la seguente lettera:

«c) in alternativa al contributo di cui alla precedente lettera b), a scelta del richiedente, contributi annuali costanti, per la durata massima di dieci anni, su mutui che gli interessati intendano contrarre con istituti di credito ordinario per un importo non superiore alla quota di spesa non coperta dal contributo in conto capitale di cui alla lettera b). La misura del contributo è determinata sulla base del tasso praticato, alla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni, per i mutui di cui alla lettera b), diminuito di 7 punti. Tale diminuzione può essere modificata, in relazione all'andamento dei tassi, dalla Giunta provinciale entro il 31 dicembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo.».

4. Al punto 2) del primo comma dell'articolo 14 della legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta la seguente lettera:

«c) in alternativa al contributo di cui alla precedente lettera b), a scelta del richiedente, contributi annuali costanti, per la durata massima di dieci anni, su mutui che gli interessati intendano contrarre con istituti di credito ordinario per un importo non superiore alla quota di spesa non coperta dal contributo in conto capitale di cui alla lettera a). La misura del contributo è determinata sulla base del tasso praticato, alla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni, per i mutui

di cui alla lettera b), diminuito di 11 punti. Tale diminuzione può essere modificata, in relazione all'andamento dei tassi, dalla Giunta provinciale entro il 31 dicembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo.».

5. Al punto 3) del primo comma dell'articolo 14 della legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «cedere le abitazioni risanate, ristrutturate, restaurate o ricostruite, anche parzialmente, a soggetti che abbiano i requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nella provincia di Trento per l'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica e che corrispondano canoni di locazione non superiori a quelli stabiliti ai sensi delle disposizioni medesime:» sono sostituite con le parole «mettere a disposizione dell'I.T.E.A. le abitazioni risanate, ristrutturate, restaurate o ricostruite, anche parzialmente, per essere assegnate esclusivamente in locazione semplice, verso corresponsione ai proprietari del canone di locazione stabilito dalle vigenti disposizioni provinciali in materia di edilizia abitativa pubblica:».

6. Al punto 4) del primo comma dell'articolo 14 della legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni, il «trattino (–)» è sostituito dalla lettera «a)». Al medesimo punto 4) è aggiunta la seguente lettera:

«b) in alternativa al contributo di cui alla precedente lettera a), a scelta del richiedente, contributi annuali costanti, per la durata massima di dieci anni, su mutui che gli interessati intendano contrarre con istituti di credito ordinario per un importo non superiore alla spesa ammessa. La misura del contributo è determinata sulla base del tasso praticato, alla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni, per i mutui di cui alla lettera a), diminuito di 13 punti. Tale diminuzione può essere modificata, in relazione all'andamento dei tassi, dalla Giunta provinciale entro il 31 dicembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo.».

7. Al quinto comma dell'articolo 17 della legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «dall'erogazione della prima rata annuale di contributo» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di concessione del contributo».

8. All'articolo 17 della legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

«I divieti e le limitazioni di cui al presente articolo non si applicano qualora l'ammontare della spesa tecnicamente ammissibile non superi per gli interventi previsti ai numeri 1) e 2) dell'articolo 14, i 13.000.000 nel caso di cumulo tra contributo in conto capitale ed in conto interessi, ovvero i 20.000.000 nel caso di solo contributo in conto capitale.».

9. Al primo comma dell'articolo 18 della legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «previste dall'articolo 25 della legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62.» sono sostituite dalle parole: «comprensoriali per la formazione delle graduatorie ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica.».

10. L'articolo 19 della legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.

11. Il terzo comma dell'articolo 23 della legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni. è abrogato.

Art. 99

Abrogazioni

1. A decorrere dall'1 luglio 1983 cessano di avere efficacia, fatte salve le autorizzazioni di spesa a fronte degli impegni già assunti con formali provvedimenti di concessione a carico del bilancio provinciale, tutte le disposizioni recate dalle seguenti norme:

- legge provinciale 7 novembre 1951, n. 2;
- legge provinciale 26 maggio 1954, n. 3;
- legge provinciale 13 aprile 1955, n. 5;
- legge provinciale 20 gennaio 1956, n. 3;
- legge provinciale 26 ottobre 1956, n. 17;
- legge provinciale 22 agosto 1957, n. 6;
- legge provinciale 2 maggio 1962, n. 6;
- legge provinciale 31 agosto 1962, n. 12;
- legge provinciale 5 settembre 1963, n. 9;
- legge provinciale 9 settembre 1963, n. 12;
- legge provinciale 14 agosto 1964, n. 5;
- legge provinciale 31 maggio 1965, n. 2;
- legge provinciale 7 gennaio 1966, n. 2;
- legge provinciale 26 marzo 1966, n. 6;
- legge provinciale 11 luglio 1968, n. 7;
- legge provinciale 13 luglio 1968, n. 8;
- legge provinciale 5 gennaio 1970, n. 2;
- legge provinciale 5 gennaio 1970, n. 3;
- legge provinciale 22 gennaio 1971, n. 2;
- articoli 1, 2, 3, 11, 12 e 13 nonché i titoli II, III, IV, V, VI e VII della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9;

- legge provinciale 20 agosto 1971, n. 10;
- titoli I ad eccezione delle lettere b) e c) dell'articolo 5, IV ad eccezione dell'articolo 44, V ad eccezione dell'articolo 54, primo comma, e VI della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31;
- legge provinciale 23 agosto 1973, n. 30;
- legge provinciale 23 dicembre 1974, n. 48;
- legge provinciale 18 agosto 1975, n. 33;
- legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 7;
- articolo 16 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 11:
- legge provinciale 3 settembre 1976, n. 32
- legge provinciale 3 settembre 1977, n. 24, ad eccezione degli articoli 28, ultimo comma, e 31;
- legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62, ad eccezione dell'articolo 28;
- articoli 80, 81, 82, 83, 84 e 85 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8;
- articoli 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 e 91 della legge provinciale 23 febbraio 1981. n. 2;
- articolo 2 della legge provinciale 14 agosto 1981, n. 15;
- articoli 21, 22, 23, 24 e 25 della legge provinciale 1 settembre 1981, n. 19;
- articoli 21 e 22 della legge provinciale 25 gennaio 1982, n. 3.

2. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro il 30 giugno 1983 saranno definiti con le modalità e secondo le procedure previste dalla relativa legislazione.

3. Fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 22 e dai primi due commi dell'articolo 92, continuano altresì ad applicarsi le norme di cui al primo comma per la disciplina dei rapporti sorti sotto il loro vigore, nonché per gli atti conseguenti alle domande presentate entro il 30 giugno 1983, per le quali entro la stessa data non si sia ancora provveduto alla formale concessione dei finanziamenti o dei contributi richiesti, e la disciplina dei relativi rapporti; in ogni caso si sostituiscono gli organi costituiti a norma dell'articolo 91, a far tempo dal loro insediamento, a quelli precedentemente competenti.

4. Nei casi di cui al precedente terzo comma, per i relativi provvedimenti di concessione si provvederà con le autorizzazioni di spesa previste per i corrispondenti interventi recati dalla presente legge.

TITOLO VII

Disposizioni finanziarie

Art. 100

Modalità di assunzione degli impegni di spesa

1. Per la concessione dei finanziamenti e dei contributi in conto capitale previsti dalla presente legge, nonché delle assegnazioni a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 83, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre per l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva autorizzata per l'effettuazione degli stessi interventi ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 e del terzo comma dell'articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

Art. 101

Autorizzazione delle spese

1. Per le finalità di cui alla presente legge sono autorizzate le seguenti spese:

1) Lire 1.750.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983, per l'assegnazione all'I.T.E.A. prevista dall'articolo 11; per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale;

2) Lire 30.000.000.000 quale spesa complessiva per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 27, quarto comma, lettera A), da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di Lire 7.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1984 e 1985;

3) Lire 33.000.000.000 quale spesa complessiva per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 27, quarto comma, lettera a) della lettera B), da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di Lire 9.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1984 e 1985;

4) Lire 1.500.000.000 quale spesa complessiva per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 28, terzo comma, da iscrivere negli stati di

previsione della spesa della Provincia in misura di Lire 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1984 e 1985;

5) Lire 1.500.000.000 quale spesa complessiva per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 28, quarto comma, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di Lire 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1984 e 1985;

6) Lire 300.000.000 quale spesa complessiva per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 29, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di Lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1984 e 1985;

7) Lire 750.000.000 quale spesa complessiva per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 31, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di Lire 250.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1984 e 1985;

8) i limiti di impegno di Lire 580.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983 e di Lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1984, per la concessione dei contributi di cui agli articoli 38 e 50; le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di Lire 580.000.000 per l'esercizio finanziario 1983, di Lire 780.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1984 al 1998 e di Lire 200.000.000 per l'esercizio finanziario 1999;

9) Lire 3.000.000.000 quale spesa complessiva per la concessione dei contributi di cui agli articoli 43, 44, 48, 54 e 61, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di Lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1984 e 1985;

10) i limiti d'impegno di Lire 880.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983 e di Lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1984, per la concessione dei contributi di cui all'articolo 45, secondo comma; le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di Lire 880.000.000 per l'esercizio finanziario 1983, di Lire 1.180.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1984 al 1998 e di Lire 300.000.000 per l'esercizio finanziario 1999;

11) Lire 3.000.000.000 quale spesa complessiva per la concessione dei contributi di cui all'articolo 57, lettera A), da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di Lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1984 e 1985;

12) il limite d'impegno di Lire 540.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983, per la concessione dei contributi di cui all'articolo 57, lettera B); le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di Lire 540.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1998;

13) Lire 7.500.000.000 quale spesa complessiva per la concessione dei contributi di cui all'articolo 64, primo comma, lettera A), e lettera a) della lettera B), da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di Lire 2.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1984 e 1985;

14) i limiti d'impegno di Lire 2.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983 e di Lire 1.200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1984, per la concessione dei contributi di cui all'articolo 64, primo comma, lettera b) della lettera B); le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di Lire 2.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1983, di Lire 3.200.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1984 al 1998 e di Lire 1.200.000.000 per l'esercizio finanziario 1999;

15) Lire 900.000.000 quale spesa complessiva per la concessione dei contributi di cui agli articoli 66, 71 e 77, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di Lire

300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1984 e 1985;

16) Lire 3.000.000.000 quale spesa complessiva per la concessione dei contributi di cui all'articolo 68, primo comma, lettera A), da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di Lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1984 e 1985;

17) i limiti d'impegno di Lire 700.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983 e di Lire 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1984, per la concessione dei contributi di cui all'articolo 68, primo comma, lettera B); per gli esercizi successivi, tenendo conto delle disposizioni recate dal secondo comma del medesimo articolo 68, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura non superiore all'importo di Lire 1.200.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1984 al 1998 e di Lire 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1999;

18) Lire 600.000.000 quale spesa complessiva per la concessione dei contributi di cui all'articolo 73, primo comma, lettera A), da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di Lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1984 e 1985;

19) i limiti d'impegno di Lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983 e di Lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1984, per la concessione dei contributi di cui all'articolo 73, primo comma, lettera B); le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di Lire 300.000.000 per l'esercizio finanziario 1983, di Lire 600.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1984 al 1998 e di Lire 300.000.000 per l'esercizio finanziario 1999;

20) Lire 2.700.000.000 quale spesa complessiva per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 79, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di Lire 900.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1984 e 1985;

21) Lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983, per l'assegnazione all'I.T.E.A. prevista dall'articolo 81; per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale;

22) Lire 7.500.000.000 quale spesa complessiva per il conferimento di assegnazioni al fondo di rotazione di cui all'articolo 83, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di Lire 3.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1984 e 1985.

2. Per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 27, quarto comma, lettera b) della lettera B), e dei contributi di cui agli articoli 41, secondo comma, e 45, terzo comma, si provvederà mediante specifica disposizione di legge autorizzativa di spesa.

Art. 102

Copertura degli oneri

1. Alla copertura dell'onere di Lire 3.000.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 101, numero 22), della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84180 dello stato di previsione della spesa – tabella B – per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per la «acquisizione di aree» nell'allegato n. 5 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

2. Alla copertura dell'onere di Lire 1.850.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 101, numeri 1) e 21), della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa – tabella B – per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per l'«edilizia abitativa pubblica» nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

3. Alla copertura dell'onere di Lire 18.250.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 101, numeri 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 20), della

presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84180 dello stato di previsione della spesa – tabella B – per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per l'«edilizia abitativa pubblica» nell'allegato n. 5 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

4. Alla copertura dell'onere di Lire 4.000.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 101, numeri 8), 9), 10), 11) e 12), della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84180 dello stato di previsione della spesa – tabella B – per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per l'«edilizia abitativa agevolata: nuove costruzioni-acquisto» nell'allegato n. 5 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

5. Alla copertura dell'onere di Lire 7.000.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 101, numeri 13), 14), 15), 16), 17), 18) e 19), della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84180 dello stato di previsione della spesa – tabella B – per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per l'«edilizia abitativa agevolata: risanamenti organici» nell'allegato n. 5 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

6. Alla copertura del maggiore onere di Lire 1.000.000, derivante dall'applicazione degli articoli 4 e 12 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa – tabella B – per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per i «servizi generali» nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

7. Alla copertura dell'onere di Lire 4.500.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 101, numero 22), della presente legge, per il periodo degli anni 1984-1985 si farà fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa, di pari importo, iscritte nel settore funzionale «strutture civili», programma «edilizia abitativa», area di intervento «acquisizione di aree» del bilancio pluriennale 1983-1985 di cui all'articolo 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

8. Alla copertura dell'onere complessivamente valutato nell'importo di Lire 55.200.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 101, numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 20) e 21), della presente legge, per il periodo degli anni 1984-1985, si farà fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa, di pari importo, iscritte nel settore funzionale «strutture civili», programma «edilizia abitativa», area di intervento «edilizia abitativa pubblica» del bilancio pluriennale 1983-1985 di cui all'articolo 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

9. Alla copertura dell'onere di Lire 9.000.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 101, numeri 8), 9), 10), 11) e 12), della presente legge, per il periodo degli anni 1984-1985 si farà fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa, di pari importo, iscritte nel settore funzionale «strutture civili», programma «edilizia abitativa», area di intervento «edilizia abitativa agevolata: nuove costruzioni-acquisto» del bilancio pluriennale 1983-1985 di cui all'articolo 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

10. Alla copertura dell'onere di Lire 18.000.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 101, numeri 13), 14), 15), 16), 17), 18) e 19), della presente legge, per il periodo degli anni 1984-1985, si farà fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa, di pari importo, iscritte nel settore funzionale «strutture civili», programma «edilizia abitativa», area di intervento «edilizia abitativa agevolata: risanamenti organici» del bilancio pluriennale 1983-1985 di cui all'articolo 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

11. All'onere valutato nell'importo di Lire 2.000.000, derivante dall'applicazione degli articoli 4 e 12 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1984, si farà fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «organizzazione», programma «amministrazione generale», area di attività «servizi generali» del bilancio pluriennale 1983-1985 di cui all'articolo 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

12. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 103

Variazioni di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa – tabella B – per l'esercizio finanziario 1983, sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	*Cassa*
in diminuzione:		
Cap. 84170 – Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti	L. 1.851.000.000	L. 1.801.000.000
Cap. 84180 – Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese in conto capitale	L. 32.250.000.000	L. 17.500.000.000
totale variazioni in diminuzione	L. 34.101.000.000	L. 19.301.000.000
in aumento:		
Cap. 12300 – Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni rese nell'interesse della Provincia	L. 1.000.000	L. 1.000.000
di nuova istituzione:		
Cap. 51101 – Tit. 2 - Sez. 07 - Cat. 12 Fondo di rotazione per l'assegnazione di somme ai comuni per l'acquisizione di aree destinate ad edilizia abitativa, loro urbanizzazione primaria e realizzazione di opere di carattere generale per allacciarle ai pubblici servizi	L. 3.000.000.000	L. 2.000.000.000
Cap. 51291 – Tit. 2 - Sez. 07 - Cat. 12 Spesa per l'assegnazione all'I.T.E.A. di finanziamenti per la costruzione di abitazioni e per l'acquisizione delle relative aree	L. 7.000.000.000	L. 3.100.000.000
Cap. 51292 – Tit. 2 - Sez. 07 - Cat. 12 Spesa per l'assegnazione all'I.T.E.A. di finanziamenti per l'esecuzione di opere di sistemazione esterna di complessi edilizi di proprietà pubblica, ivi comprese le opere di urbanizzazione primaria	L. 100.000.000	L. 80.000.000
Cap. 51293 – Tit. 2 - Sez. 07 - Cat. 12 Spesa per l'assegnazione all'I.T.E.A. di finanziamenti per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse ad insediamenti di edilizia abitativa pubblica	L. 250.000.000	L. 120.000.000
Cap. 51301 – Tit. 2 - Sez. 07 - Cat. 12 Spesa per l'assegnazione all'I.T.E.A. di finanziamenti per l'acquisto ed eventuale ristrutturazione, riattamento o miglioramento di immobili	L. 9.000.000.000	L. 4.100.000.000
Cap. 51351 – Tit. 2 - Sez. 07 - Cat. 12 Spesa per l'assegnazione all'I.T.E.A. di finanziamenti per la realizzazione dei programmi di risanamento o ristrutturazione di edifici di sua proprietà, nonché per le relative opere di urbanizzazione secondaria	L. 500.000.000	L. 300.000.000

Cap. 51352 – Tit. 2 - Sez. 07 - Cat. 12 Spesa per l'assegnazione all'I.T.E.A. di finanziamenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio pubblico, comprese le opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche	L.	500.000.000	L.	500.000.000
Cap. 51353 – Tit. 2 - Sez. 07 - Cat. 12 Spesa per l'assegnazione all'I.T.E.A. di finanziamenti per il risanamento del patrimonio edilizio esistente, da assumere in locazione da parte dell'I.T.E.A. stesso	L.	900.000.000	L.	300.000.000
Cap. 51371 – Tit. 1 - Sez. 07 - Cat. 05 Spesa per l'assegnazione all'I.T.E.A. di somme per il finanziamento delle spese di funzionamento	L.	1.750.000.000	L.	1.750.000.000
Cap. 51372 – Tit. 1 - Sez. 07 - Cat. 05 Spesa per l'assegnazione all'I.T.E.A. delle somme necessarie per coprire gli oneri per le locazioni convenzionate	L.	100.000.000	L.	50.000.000
Cap. 51501 – Tit. 2 - Sez. 07 - Cat. 12 Spesa per la concessione di contributi in conto capitale a favore di cooperative edilizie a proprietà indivisa, per la costruzione o l'acquisto di alloggi	L.	1.000.000.000	L.	1.000.000.000
Cap. 51521 – Tit. 2 - Sez. 07 - Cat. 12 Spesa per la concessione di contributi su prefinanziamenti e preammortamenti relativi a mutui contratti per la costruzione o l'acquisto di abitazioni, a favore di richiedenti singoli, di cooperative edilizie a proprietà individuale di imprese di costruzione o loro consorzi e di cooperative edilizie a proprietà indivisa	L.	1.000.000.000	L.	1.000.000.000
Cap. 51531 – Tit. 2 - Sez. 07 - Cat. 12 Spesa per la concessione di contributi annui costanti su mutui contratti da richiedenti singoli e da imprese costruttrici, per la costruzione o l'acquisto di alloggi	L.	580.000.000	L.	290.000.000
Cap. 51532 – Tit. 2 - Sez. 07 - Cat. 12 Spesa per la concessione di contributi annui costanti su mutui contratti da cooperative edilizie a proprietà individuale, per la costruzione o l'acquisto di alloggi	L.	880.000.000	L.	440.000.000
Cap. 51533 – Tit. 2 - Sez. 07 - Cat. 12 Spesa per la concessione di contributi annui costanti su mutui contratti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, per la costruzione o l'acquisto di alloggi	L.	540.000.000	L.	270.000.000
Cap. 51611 – Tit. 2 - Sez. 07 - Cat. 12 Spesa per la concessione di contributi in conto capitale per il risanamento di abitazioni	L.	2.500.000.000	L.	1.500.000.000

Cap. 51612 – Tit. 2 - Sez. 07 - Cat. 12 Spesa per la concessione di contributi su preammortamenti relativi a mutui contratti per il risanamento di abitazioni, a favore dei singoli proprietari, di cooperative edilizie a proprietà individuale, di cooperative edilizie a proprietà indivisa e dei proprietari di alloggi da cedere in locazione	L. 300.000.000	L. 300.000.000
Cap. 51631 – Tit. 2 - Sez. 07 - Cat. 12 Spesa per la concessione di contributi annui costanti su mutui contratti con istituti o sezioni di credito fondiario ed edilizio, ovvero con istituti di credito ordinario, per il risanamento di abitazioni	L. 2.000.000.000	L. 1.000.000.000
Cap. 51632 – Tit. 2 - Sez. 07 - Cat. 12 Spesa per la concessione di contributi in conto interessi su mutui contratti da singoli e da cooperative con istituti o sezioni di credito fondiario ed edilizio, ovvero con istituti di credito ordinario, per l'acquisto ed il risanamento di abitazioni non occupate	L. 700.000.000	L. 350.000.000
Cap. 51633 – Tit. 2 - Sez. 07 - Cat. 12 Spesa per la concessione di contributi annui costanti su mutui contratti con istituti o sezioni di credito fondiario ed edilizio, ovvero con istituti di credito ordinario, per il risanamento di edifici da cedere in locazione	L. 300.000.000	L. 150.000.000
Cap. 51641 – Tit. 2 - Sez. 07 - Cat. 12 Spesa per la concessione di contributi in conto capitale, a favore di singoli e di cooperative, per l'acquisto ed il risanamento di immobili non occupati	L. 1.000.000.000	L. 600.000.000
Cap. 51642 – Tit. 2 - Sez. 07 - Cat. 12 Spesa per la concessione di contributi in conto capitale per il risanamento di edifici da cedere in locazione	L. 200.000.000	L. 100.000.000
totale variazioni in aumento e di nuova istituzione	L. 34.101.000.000	L. 19.301.000.000

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1983-1985 di cui all'articolo 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7, le somme di cui all'articolo 102 sono portate in diminuzione delle «spese per leggi in programma» ed in aumento delle «spese per leggi operanti» nei settori funzionali, programmi, aree di intervento ed area di attività indicate nel settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo comma del medesimo articolo 102.

3. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 6 giugno 1983

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

(4237)